



COMUNE DI MONTEFANO

Provincia di Macerata

REGOLAMENTO COMUNALE DI POLIZIA MORTUARIA E DEI SERVIZI CIMITERIALI

Indice del regolamento

TITOLO I - NORME GENERALI E TRASPORTI

CAPO I: DISPOSIZIONI GENERALI

- ART. 1 - Oggetto
- ART. 2 - Competenze
- ART. 3 - Responsabilità
- ART. 4 - Servizi gratuiti e a pagamento
- ART. 5 - Atti a disposizione del pubblico

CAPO II: DEPOSITI DI OSSERVAZIONE E OBITORI

- ART. 6 - Depositi di osservazione ed obitori

CAPO III: FERETRI

- ART. 7 - Deposizione della salma nel feretro
- ART. 8 - Verifica e chiusura feretri
- ART. 9 - Feretri per inumazione, tumulazione, cremazione e trasporti
- ART. 10 - Fornitura gratuita dei feretri
- ART. 11 - Piastrina di riconoscimento

CAPO IV: TRASPORTI FUNEBRI

- ART. 12 - Modalità del trasporto e percorso
- ART. 13 - Privativa ed esercizio del servizio di trasporti funebri
- ART. 14 - Trasporti gratuiti e a pagamento
- ART. 15 - Orario dei trasporti
- ART. 16 - Norme generali per i trasporti
- ART. 17 - Riti religiosi
- ART. 18 - Trasferimento di salme senza funerale
- ART. 19 - Morti per malattie infettive-diffusive o portatori di radioattività
- ART. 20 - Trasporto da e per altri comuni per seppellimento o cremazione
- ART. 21 - Trasporti in luoghi diversi dal cimitero
- ART. 22 - Trasporti all'estero o dall'estero - Trasporti di ceneri, resti mortali, feti e parti di cadavere
- ART. 23 - Rimessa delle autofunebri e sosta autofunebri di passaggio
- ART. 24 - Sale del Commiato

TITOLO II – CIMITERI

CAPO I: CIMITERI

- ART. 25 - Cimitero comunale
- ART. 26 - Disposizioni generali di vigilanza
- ART. 27 - Reparti speciali nel cimitero
- ART. 28 - Ammissione nel cimitero e nei reparti

CAPO II: DISPOSIZIONI GENERALI E PIANO REGOLATORE CIMITERIALE

- ART. 29 - Disposizioni generali
- ART. 30 - Piano regolatore cimiteriale

CAPO III: INUMAZIONE E TUMULAZIONE

- ART. 31 - Inumazione
- ART. 32 - Cippo
- ART. 33 - Tumulazione

ART. 34 - Deposito provvisorio

CAPO IV: ESUMAZIONI ED ESTUMULAZIONI

ART. 35 - Esumazioni ordinarie

ART. 36 - Avvisi di scadenza per esumazioni ordinarie

ART. 37 - Esumazione straordinaria

ART. 38 - Estumulazioni

ART. 39 - Esumazioni ed estumulazioni gratuite e a pagamento

ART. 40 - Raccolta delle ossa

ART. 41 - Oggetti da recuperare

ART. 42 - Disponibilità dei materiali

CAPO V: CREMAZIONE

ART. 43 – Disciplina e impianto di cremazione

ART. 44 - Modalità per il rilascio della autorizzazione alla cremazione

ART. 45 - Urne cinerarie

CAPO VI: POLIZIA DEI CIMITERI

ART. 46 – Ricevimento cadaveri e obblighi del gestore

ART. 47 – Orario di apertura e disciplina d'ingresso

ART. 48 - Divieti speciali

ART. 49 - Riti funebri

ART. 50 - Epigrafi, monumenti, ornamenti sulle tombe nei campi comuni

ART. 51 - Fiori e piante ornamentali

ART. 52 - Materiali ornamentali

TITOLO III – CONCESSIONI

CAPO I: TIPOLOGIE ED USO DELLE SEPOLTURE

ART. 53 - Sepolture private

ART. 54 - Durata delle concessioni

ART. 55 - Rinuncia alle concessioni

ART. 56 - Modalità di concessione

ART. 57 - Uso delle sepolture private

ART. 58 - Manutenzione

ART. 59 - Costruzione delle tombe di famiglia, termini

CAPO II: DIVISIONE, SUBENTRI, RINUNCE

ART. 60 - Divisione, subentri

ART. 61 - Rinuncia a concessione a tempo determinato e rimborso del corrispettivo di concessione dei loculi

ART. 62 - Rinuncia a concessione di aree già edificate

CAPO III: REVOCA, DECADENZA, ESTINZIONE

ART. 63 - Revoca

ART. 64 - Morte del concessionario, decadenza

ART. 65 - Provvedimenti conseguenti la decadenza

ART. 66 – Estinzione

TITOLO IV - LAVORI PRIVATI NEI CIMITERI-IMPRESSE DI POMPE FUNEBRI

CAPO I: IMPRESE E LAVORI PRIVATI

- ART. 67 - Accesso al cimitero
- ART. 68 - Autorizzazione e permessi di costruzione di sepolture private e collocazione di ricordi funebri
- ART. 69 - Recinzione aree, materiali di scavo
- ART. 70 - Introduzione e deposito di materiali
- ART. 71 - Orario di lavoro
- ART. 72 - Sospensione dei lavori
- ART. 73 - Vigilanza
- ART. 74 - Obblighi e divieti per il personale dei cimiteri

CAPO II: IMPRESE POMPE FUNEBRI

- ART. 75 - Funzioni, licenza
- ART. 76 - Divieti

TITOLO V - DISPOSIZIONI VARIE E FINALI

CAPO I: DISPOSIZIONI VARIE

- ART. 77 - Assegnazione gratuita di sepoltura a cittadini illustri o benemeriti e istituzione tombe storico monumentali
- ART. 78 - Mappa
- ART. 79 - Annotazioni in mappa
- ART. 80 - Registro giornaliero delle operazioni cimiteriali
- ART. 81 - Schedario dei defunti
- ART. 82 - Scadenziario delle concessioni

CAPO II: TARIFFE - SANZIONI

- ART. 83 - Canoni annui
- ART. 84 - Sanzioni

CAPO III: NORME TRANSITORIE - DISPOSIZIONI FINALI

- ART. 85 - Efficacia delle disposizioni del regolamento
- ART. 86 - Cautele
- ART. 87 - Dirigente responsabile del servizio di polizia mortuaria servizi cimiteriali

TITOLO I – NORME GENERALI E TRASPORTI

CAPO I: DISPOSIZIONI GENERALI

ART. 1 – OGGETTO

Il presente regolamento, in osservanza del D.P.R. 10 settembre 1990 n. 285, della L.R. 1 febbraio 2005 n. 3 ed al Regolamento Regionale 9 febbraio 2009 n. 3 ha per oggetto il complesso delle norme dirette alla generalità dei cittadini ed alla Pubblica Amministrazione, intese a prevenire i pericoli che alla pubblica salute potrebbero derivare dalla morte delle persone.

Disciplina altresì i servizi, in ambito comunale, relativi alla polizia mortuaria, intendendosi per tali quelli sulla destinazione e uso dei cadaveri o parti di essi, sui trasporti funebri, sulla costruzione, gestione e custodia dei cimiteri e locali annessi, sulla concessione di aree e manufatti destinati alla sepoltura privata nonché sulla loro vigilanza, sulla costruzione di sepolcri privati, sulla cremazione e in genere su tutte le diverse attività connesse con la cessazione della vita e la custodia delle salme.

Il presente Regolamento disciplina i servizi funebri e cimiteriali di questo Comune, ad integrazione delle norme di cui:

- a) al testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, e successive modificazioni;
- b) al d.P.R. 3 novembre 2000, n. 396, e successive modificazioni, recante: “Regolamento per la revisione e la semplificazione dell’ordinamento dello stato civile ai sensi dell’art. 2, comma 12, della legge 15 maggio 1997, n. 127”;
- c) al d.P.R. 10 settembre 1990, n. 285, e successive modificazioni, recante: "Approvazione del Regolamento di polizia mortuaria";
- d) alla legge 30 marzo 2001, n. 130, recante: “Disposizioni in materia di cremazione e dispersioni delle ceneri”, e successive modificazioni ed integrazioni;
- e) alla legge regionale – Marche – 1° febbraio 2005, n. 3, recante: “Norme in materia di attività e servizi necroscopici funebri e cimiteriali”;
- f) al Regolamento regionale – Marche – 9 febbraio 2009, n. 3, recante “Attività funebri e cimiteriali ai sensi dell’art. 11 della legge regionale 1° febbraio 2005, n. 3”;
- g) al codice civile – regime del demanio pubblico – Art. 824.

ART. 2 - COMPETENZE

Le funzioni di polizia mortuaria di competenza del Comune sono esercitate dal Sindaco, quale Ufficiale di Governo e Autorità Sanitaria locale, per mezzo degli uffici e dei servizi amministrativi e tecnici del Comune e del Servizio Igiene Pubblica o del coordinatore sanitario dell'Azienda Sanitaria Locale per quanto di competenza ed eventuali ditte concessionarie e appaltatrici.

Il servizio di polizia mortuaria è gestito nelle forme di legge. Le funzioni e l'organizzazione degli uffici comunali in materia di polizia mortuaria sono esercitate in conformità alle norme del presente Regolamento. I dipendenti addetti al servizio sono alle dirette dipendenze dei rispettivi responsabili.

3. Tutti gli atti relativi al presente Regolamento sono emanati dai Responsabili delle Aree competenti secondo quanto ivi stabilito.

ART. 3 - RESPONSABILITA'

Il Comune cura che all'interno del Cimitero siano evitate situazioni di pericolo alle persone e alle cose, ma non assume responsabilità per atti commessi nel Cimitero da persone estranee al suo servizio o per mezzi e strumenti a disposizione del pubblico e da questi utilizzati in modo difforme dal consentito.

Chiunque causi danni a persone o cose, sia personalmente che per fatto altrui, ne risponde secondo quanto previsto dal Titolo IX del Libro IV del Codice Civile, salvo che l'illecito non rilevi penalmente

ART. 4 - SERVIZI GRATUITI E A PAGAMENTO

Sono gratuiti i servizi di interesse pubblico, indispensabili ed esplicitamente classificati gratuiti dalla legge e specificati dal regolamento.

Tra i servizi gratuiti sono compresi:

- la visita necroscopica;

- il servizio di osservazione dei cadaveri;
 - la deposizione delle ossa in ossario comune;
 - la dispersione delle ceneri in cinerario comune, se esistente;
 - le spese per il funerale di persone indigenti o i cui familiari non risultino in grado di sostenere la spesa, sempre che non vi siano persone o Enti ed Istituzioni che se ne facciano carico.
- Tutti gli altri servizi sono sottoposti al pagamento delle tariffe stabilite con apposito atto del Comune.

ART. 5 - ATTI A DISPOSIZIONE DEL PUBBLICO

Presso il Cimitero nella bacheca sono esposti:

- l'orario di apertura e chiusura del cimitero;
- ogni atto e documento la cui conoscenza venga ritenuta opportuna da parte degli interessati o del pubblico, ai sensi della Legge 7 agosto 1990, n.241;

CAPO II: DEPOSITI DI OSSERVAZIONE E OBITORI

ART. 6 - DEPOSITI DI OSSERVAZIONE ED OBITORI

Il Comune provvede al deposito di osservazione ed obitori in locali idonei. Nella camera mortuaria, durante il periodo di osservazione, il corpo deve essere messo in condizioni tali che non ostacolino eventuali manifestazioni di vita rilevabili con opportuna sorveglianza anche a mezzo di apparecchiature di avviso a distanza.

L'ammissione nel deposito di osservazione o nell'obitorio è autorizzata dal Sindaco ovvero dalla Pubblica Autorità che ha richiesto l'intervento del servizio di recupero e trasporto di salma di persona accidentata o, infine, dall' Autorità Giudiziaria anche per mezzo della Polizia Giudiziaria.

Nel deposito di osservazione, di regola, è vietata la permanenza di persone estranee.

A richiesta dei familiari e con onere a loro carico, la salma può essere trasportata, nel rispetto della vigente normativa, per lo svolgimento del periodo di osservazione, dal luogo di decesso presso:

- a) sala di commiato
- b) abitazione propria o dei familiari
- c) strutture pubbliche ospedaliere autorizzate

Le salme di persone morte di malattie infettive-diffusive o sospette tali, qualora si creino condizioni di compresenza di cadaveri, sono tenute in osservazione in separato locale, ove esistente, nel quale è vietato l'accesso alle persone non autorizzate.

Il mantenimento in osservazione di salme di persone cui sono stati somministrati nuclidi radioattivi deve aver luogo in modo che sia evitata la contaminazione ambientale, osservando le prescrizioni disposte caso per caso dal Dirigente il Servizio di Igiene Pubblica della ASUR; in relazione agli elementi risultanti dal certificato di morte di cui all'art. 100 del D.P.R. 13 febbraio 1965 n.185.

Nel caso che il deposito di osservazione e l'obitorio siano inesistenti, il Comune potrà stipulare apposita convenzione con altro Ente.

CAPO III: FERETRI

ART. 7 – DEPOSIZIONE DELLA SALMA NEL FERETRO

Nessuna salma può essere sepolta se non chiusa in feretro avente le caratteristiche previste dal presente regolamento.

In ciascun feretro non si può racchiudere che una sola salma; madre e neonato, morti in concomitanza del parto o in conseguenza immediata del parto, possono essere chiusi in uno stesso feretro.

La salma deve essere collocata nel feretro rivestita con abiti, preferibilmente di tessuti naturali o decentemente avvolta in lenzuola.

Se la morte è dovuta a malattia infettiva-diffusiva compresa nell'elenco pubblicato dal Ministero della Sanità, il cadavere, trascorso il periodo di osservazione, deve essere deposto nella cassa con gli indumenti di cui è rivestito ed avvolto in lenzuolo imbevuto di soluzione disinfettante.

Se il cadavere risulta portatore di radioattività, il Dirigente dei Servizi di Igiene Pubblica dell'ASUR detterà le necessarie disposizioni protettive allo scopo di evitare la contaminazione ambientale.

ART. 8 – VERIFICA E CHIUSURA FERETRI

La chiusura del feretro è fatta sotto la vigilanza del personale incaricato e autorizzato e nei tempi previsti dal certificato necroscopico redatto dal medico necroscopo incaricato dell'ASUR.

Il Dirigente dei Servizi di Igiene Pubblica della ASUR in caso di salma destinata fuori Regione o all'estero o il personale tecnico dell'impresa funebre incaricata e autorizzata, vigila e controlla l'applicazione della norma di cui all'articolo 9.

In particolare deve essere accertata la stretta rispondenza del feretro al tipo di sepoltura e trasporto cui è destinato, nonché l'identificazione del cadavere. Un sigillo in ceralacca o adesivo a norma di legge, recante la denominazione dell'impresa che ha eseguito il funerale, va apposto sopra ad almeno una vite di chiusura del coperchio della cassa.

ART. 9 – FERETRI PER INUMAZIONE, TUMULAZIONE, CREMAZIONE E TRASPORTI

La struttura dei feretri e la qualità dei materiali sono in rapporto ai diversi tipi di sepoltura o pratica funebre oltre che alla distanza del trasporto funebre e cioè:

a) per inumazione:

- il feretro deve essere di legno, le tavole non devono avere, a fondo intaglio, uno spessore inferiore a 25 mm, la confezione deve essere conforme alle prescrizioni di cui all'articolo 75 del D.P.R. 10 settembre 1990 n.285;

b) per tumulazione:

- la salma deve essere racchiusa in duplice cassa, l'una di legno di spessore non inferiore a mm 25, preferibilmente esterna, l'altra in zinco, ermeticamente chiusa mediante saldatura, corrispondenti entrambe ai requisiti costruttivi e strutturali di cui all'articolo 30 del D.P.R. 10 settembre 1990 n. 285;

c) per trasferimento da Comune a Comune fuori Regione, all'estero o dall'estero qualunque sia la destinazione di sepoltura o pratica funebre:

- si applicano le disposizioni di cui alla lettera b) precedente, oltre gli articoli 27, 28 e 29 del D.P.R. 10 settembre 1990 n. 285 se il trasporto è per o dall'estero;

d) cremazione:

- la salma deve essere racchiusa unicamente in cassa di legno con le caratteristiche di cui alla lettera a), avvolta con involucro di materiale biodegradabile.

I trasporti di salme di persone morte per malattia infettiva-diffusiva vengono effettuati in duplice cassa con le caratteristiche di cui alla lettera b) precedente.

Se una salma, già sepolta, viene esumata o estumulata per essere trasferita in altro Comune o in altra sepoltura del Cimitero, si deve accertare lo stato di conservazione del feretro e la sua corrispondenza alla nuova sepoltura, prescrivendo, se del caso, da parte del Dirigente dei Servizi di Igiene Pubblica dell'ASUR, o suo delegato, il rinnovo del feretro o il rivestimento totale con lamiera metallica in zinco di spessore non inferiore a mm 0,660.

Se la salma proviene da altro Comune, deve essere verificata la rispondenza del feretro alle caratteristiche di cui ai commi precedenti, ai fini del tipo di sepoltura cui è destinata, sempre che non sia accompagnata da apposita certificazione rilasciata dall'ASUR competente del Comune di partenza; se nel trasferimento è stato impiegato il doppio feretro e la salma è destinata a sepoltura in terra, deve essere praticata nella parte superiore della cassa metallica un'idonea apertura al fine di consentire il processo di mineralizzazione.

Nella inumazione l'impiego nel feretro di materiale biodegradabile diverso dal legno deve essere di tipo e qualità autorizzati dal Ministero della Sanità ai sensi dell'articolo 75 del D.P.R. 10 settembre 1990 n. 285.

La cassa di legno deve recare impresso, ben visibile sulla parte esterna del proprio coperchio, il marchio di fabbrica con l'indicazione della ditta costruttrice, lo spessore di lamiera della cassa metallica in zinco non deve essere inferiore a 0,660mm.

È consentita l'applicazione alle casse metalliche, di valvole o speciali dispositivi, autorizzati dal Ministero della Sanità, idonei a fissare o a neutralizzare i gas della putrefazione.

ART. 10 – FORNITURA GRATUITA DI FERETRI

Il Comune garantisce gratuitamente il cofano funebre di cui all'articolo 9 lettera a) e lettera d) per salme di persone di cui non sono conosciuti o rintracciabili i familiari.

ART. 11 – PIASTRINA DI RICONOSCIMENTO

Sul piano esterno superiore di ogni feretro è applicata apposita piastrina metallica, recante impressi in modo indelebile, il cognome e il nome della salma contenuta e la data di nascita e di morte.

Per la salma di persona sconosciuta, la piastrina contiene la sola indicazione della data di morte e gli eventuali altri dati certi.

CAPO IV: TRASPORTI FUNEBRI

ART. 12 – MODALITA' DEL TRASPORTO E PERCORSO

Il trasporto, fatte salve le eccezionali limitazioni di cui all'art. 27 T.U. legge di Pubblica Sicurezza, comprende: il prelievo della salma dal luogo del decesso, dal deposito di osservazione o dall'obitorio, il tragitto alla Chiesa o al luogo dove si svolgono le esequie, la relativa sosta per il tempo necessario ad officiare il rito civile o religioso, il proseguimento fino al cimitero o ad altra destinazione richiesta secondo il percorso più breve da fare esclusivamente a mezzo di veicoli. Sono vietati cortei a piedi perché di intralcio alla circolazione stradale e pericolosi per l'incolumità dei partecipanti.

Nessuna altra sosta, salvo casi di forza maggiore, può farsi durante il percorso; per cerimonie, diverse dalle rituali, occorre la preventiva autorizzazione del Sindaco.

È vietato fermare, disturbare ed interrompere in qualunque modo il passaggio di un corteo funebre, eccetto per il passaggio dei veicoli in servizio di assistenza pubblica o di pubblica sicurezza.

ART. 13 – PRIVATIVA ED ESERCIZIO DEL SERVIZIO DI TRASPORTI FUNEBRI

Il trasporto funebre è effettuato in modo da garantire il decoro del servizio.

Costituisce trasporto di cadavere il trasferimento della salma dal luogo di decesso, dal deposito di osservazione, dall'obitorio, dalle sale di commiato, al cimitero, o dall'uno all'altro di questi luoghi, mediante l'utilizzo di mezzi idonei e del personale qualificato.

Il trasporto funebre è disciplinato dal Capo IV del regolamento di polizia mortuaria approvato con DPR 10/9/1990, n.285, dai vigenti regolamenti locali di Igiene e di Polizia Mortuaria e, nell'ambito comunale, dalle seguenti norme regolamentari.

L'ASUR vigila e controlla, ai fini igienici e sanitari, il servizio di trasporto di cadaveri e conseguentemente propone al Sindaco i provvedimenti ritenuti necessari. Chiunque effettui il trasporto di cadaveri deve essere ritenuto un incaricato di pubblico servizio ed è quindi assoggettato alla normativa prevista dall'art. 385 del codice penale come modificato dalla legge 26/04/1990, n.86.

I trasporti di salme, effettuati prima che ne sia accertata la morte nei modi di legge per l'espletamento del periodo di osservazione, anche fuori Comune, devono avvenire con mezzi idonei, tali da non ostacolare eventuali manifestazioni di vita e previa comunicazione dell'impresa funebre, mediante apposito modulo di trasporto autorizzato dal medico intervenuto.

Tale modulo viene trasmesso all'ufficiale dello stato civile del Comune presso il quale è avvenuto il decesso e del Comune cui è destinata la salma, nonché all'ASUR competente del luogo di partenza e del luogo di arrivo.

L'addetto al trasporto di cadavere, in quanto incaricato di pubblico servizio, verifica, prima della partenza, che il feretro, in relazione alla destinazione e alla distanza da percorrere, sia stato confezionato secondo quanto previsto dalla normativa vigente, per i trasporti all'estero e fuori regione tale verifica viene effettuata alla competente zona territoriale dell'ASUR, che può disporre l'adozione di particolari misure igienico - sanitarie.

ART. 14 – TRASPORTI GRATUITI E A PAGAMENTO

Per attività funebre si intende il servizio finalizzato allo svolgimento, in forma congiunta, delle seguenti prestazioni:

- Disbrigo, su mandato, delle pratiche amministrative pertinenti in quanto agenzia d'affari di cui all'art. 115 del R.D. n.773/31;
- Fornitura di feretro e altri articoli funebri in occasione del funerale;
- Trasporto di salma o cadavere.

Il servizio di trasporto funebre e l'attività funebre sono esercitati, a parità di condizioni e senza vincoli territoriali, dalle imprese in possesso dei requisiti di legge, art.7 comma 2 e 3 della Legge Regionale 1 febbraio 2005 n. 3.

L'autorizzazione allo svolgimento di attività funebre di cui all'art. 7 della Legge Regionale del 2005 n. 3, è rilasciata dal Comune alle imprese che hanno sede commerciale nel territorio comunale, di cui al comma 2 del medesimo art. 7, in possesso dei requisiti previsti all'art.15 del Regolamento regionale del 2009 n 3.

L'impresa funebre che operi nel territorio del Comune, indipendentemente da dove abbia la sede, esercita l'attività secondo le prescrizioni operative del presente regolamento.

ART. 15 – ORARIO DEI TRASPORTI

I criteri generali di fissazione degli orari, le modalità, i percorsi dei trasporti funebri, nonché il luogo e le modalità per la sosta dei cadaveri in transito, sono fissati dall'Amministrazione comunale.

Il Responsabile dell'Ufficio comunale fisserà di norma l'ora dei funerali secondo l'ordine di presentazione delle richieste di trasporto tenendo conto, se necessario, dell'ora di decesso in caso di pluralità di richieste di trasporto, altrimenti tenendo conto delle indicazioni dei familiari.

ART. 16 – NORME GENERALI PER I TRASPORTI

Il feretro, conforme alle prescrizioni di cui all'art. 9, è preso in consegna dall'incaricato del trasporto e viene accompagnato dai documenti di autorizzazione al trasporto e al permesso di seppellimento e, se necessario, dagli altri in relazione alla destinazione. L'incaricato del trasporto, giunto a destinazione, consegnerà il feretro, i documenti e il verbale di trasporto al personale incaricato presso il cimitero, chi riceve il feretro firmerà il verbale redatto in duplice copia dall'impresa che effettua il trasporto. Una copia firmata verrà riconsegnata all'impresa stessa, che poi provvederà ad inviarla al Comune di partenza e al Comune di destinazione, se diversi, nonché all'ufficio competente dell'ASUR di partenza e a quella di destinazione, se diverse. Se il trasporto avviene per ferrovia, su nave o per aereo, il decreto di cui all'art. 20 deve restare in consegna al vettore.

ART. 17 – RITI RELIGIOSI

Tutti i ministri di culto di cui all'art. 8 della Costituzione, intervenuti all'accompagnamento funebre, si conformano alle disposizioni relative allo svolgimento dei funerali disciplinate dal presente regolamento.

ART. 18 – TRASFERIMENTO DI SALME SENZA FUNERALE

I trasferimenti di salme per autopsie, per consegna agli Istituti di studio ecc. ed i trasporti al cimitero di nati morti, feti, resti anatomici, ecc. sono eseguiti con l'impiego di un mezzo avente le caratteristiche di cui agli artt. 19 e 20 del D.P.R. 285/90 al secondo comma.

Il trasporto di cadavere al locale di osservazione, all'obitorio, alla sala di commiato, per il periodo prescritto e prima dell'accertamento necroscopico di morte, deve essere eseguito in condizioni tali da non ostacolare eventuali manifestazioni in vita e con mezzo idoneo avente le caratteristiche di cui al comma 1. Tali trasferimenti devono essere autorizzati con apposito modulo (trasporto di salma prima dell'accertamento di morte) firmato dal medico di famiglia o dell'ASUR intervenuto.

ART. 19 – MORTI PER MALATTIE INFETTIVE – DIFFUSIVE E PORTATORI DI RADIOATTIVITA'

Nel caso di morte per malattie infettive-diffusive il dirigente del servizio di Igiene Pubblica dell'ASUR prescriverà le norme relative al trasporto del cadavere, al divieto del corteo quando ciò sia indispensabile e i necessari provvedimenti per le disinfezioni.

Quando per misure igieniche sia ritenuto necessario, lo stesso dirigente detterà le opportune istruzioni affinché il cadavere sia trasportato al deposito di osservazione di cui all'art. 6 anche prima che sia trascorso il periodo di osservazione, per eseguirne poi, trascorso il termine prescritto, l'inumazione, la tumulazione o la cremazione.

È consentito rendere al defunto le estreme onoranze, osservando le prescrizioni dell'autorità sanitaria, salvo che questa non le vieti nella contingenza di manifestazione epidemica della malattia che ha causato la morte.

Per le salme che risultano portatrici di radioattività, il dirigente dei servizi di igiene pubblica dell'ASUR dispone, a seconda dei casi, le necessarie misure protettive in ordine al trasporto, ai trattamenti ed alla destinazione.

ART. 20 – TRASPORTO DA E PER ALTRI COMUNI PER SEPPELLIMENTO O CREMAZIONE

Il trasporto di salme in cimitero di altro Comune, è autorizzato dal Sindaco con decreto a seguito di domanda degli interessati.

La domanda deve essere corredata dall'autorizzazione al seppellimento rilasciata dall'ufficiale dello Stato Civile; nel caso di traslazione successiva alla prima sepoltura è sufficiente l'indicazione dei dati anagrafici del defunto.

Al decreto è successivamente allegata la certificazione del Dirigente dei Servizi di igiene pubblica dell'ASUR ove necessaria o suo delegato o da personale autorizzato dell'impresa funebre relativo alla verifica di cui all'art.8.

Il trasporto di cadavere da Comune a Comune per la cremazione e il trasporto delle risultanti ceneri al luogo del definitivo deposito sono autorizzati con unico decreto dal Sindaco o dall'Ufficiale dello stato Civile del Comune ove è avvenuto il decesso.

Per i morti di malattie infettive-diffusive l'autorizzazione al trasporto è data dal Sindaco osservate le norme di cui all'art.25 commi 1 e 2 del D.P.R. 285/90.

ART. 21 – TRASPORTI IN LUOGHI DIVERSI

Su richiesta di un familiare, il responsabile del servizio può autorizzare il trasporto del cadavere di persone residenti in vita nel comune, dal locale di osservazione di cui all'art. 12 del Regolamento di polizia mortuaria approvato con D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285, all'ultima abitazione, affinché, in quel luogo siano rese onoranze funebri nel rispetto della normativa regionale.

Il trasporto ha luogo prima della visita necroscopica da parte del medico incaricato dall'ASUR competente.

ART. 22 – TRASPORTI ALL'ESTERO O DALL'ESTERO - TRASPORTO DI CENERI, RESTI MORTALI, FETI E PARTI DI CADAVERE

Il trasporto di salme per e da altro Stato ha una diversa regolamentazione a seconda che si tratti di Stati aderenti, come l'Italia, alla Convenzione Internazionale di Berlino del 10/2/1937, approvata con RD. 1/7/1937, n. 1379, o di Stati non aderenti a tale Convenzione; nel primo caso si applicano le prescrizioni di cui all'art. 27 del D.P.R. 285/90; nel secondo quelle di cui agli artt. 28 e 29 dello stesso Regolamento. In entrambi i casi, per i morti di malattie infettive, si applicano le disposizioni di cui all'art. 25 del Regolamento precitato.

Il trasporto fuori Comune di ossa umane, di resti mortali assimilabili e di ceneri deve essere autorizzato dal Sindaco.

Se il trasporto è da o per Stato estero, al Sindaco si sostituisce l'Autorità di cui agli artt. 27, 28 e del D.P.R. 285/90.

Le misure precauzionali igieniche stabilite per il trasporto di salme, non si applicano al trasporto di ceneri, di ossa umane e resti mortali assimilabili.

Le ossa umane e i resti mortali assimilabili devono essere raccolti in una cassetta di zinco di spessore non inferiore a mm 0,660, chiusa con saldatura, anche a freddo, e recante nome e cognome del defunto o, se sconosciuto, l'indicazione del luogo e della data di rinvenimento.

Le ceneri devono essere raccolte in urne sigillate, con ceralacca, piombo o altro analogo sistema, aventi le caratteristiche di cui al successivo art. 45.

L'uso del carro funebre non è obbligatorio per il trasporto di prodotti di presunta età di gestazione dalle 20 alle 28 settimane complete e dei feti che abbiano compiuto presumibilmente 28 settimane di età intrauterina e che all'ufficio di Stato Civile non siano stati dichiarati come nati morti, di nati morti, di feti, di cassette ossario, di ossa o parti di cadavere. In questo caso il trasporto può essere effettuato con vettura privata chiusa.

ART. 23 – RIMESSA DELLE AUTOFUNEBRI E SOSTA AUTOFUNEBRI DI PASSAGGIO

Le rimesse di auto funebri devono essere ubicate in località appartate.

La rimessa dovrà avere le seguenti caratteristiche:

- essere convenientemente separata da altri fabbricati e disporre di idonee attrezzature che consentano lo svolgimento delle operazioni di pulizia e disinfezione dei carri e non creino emissioni di rumori, acque, fumi o altre esalazioni;
- disporre di adeguate attrezzature per lo smaltimento dei prodotti di pulizia e disinfezione;
- lo smaltimento dei prodotti e residui delle operazioni di pulizia e disinfezione avvenga nel rispetto della normativa concernente la tutela ambientale.

L'idoneità della rimessa e delle relative attrezzature è accertata dal dirigente dei servizi di Igiene Pubblica dell'AUR salva la competenza dell'autorità di Pubblica Sicurezza e del Servizio Antincendi; apposito libretto di idoneità, conservato all'interno del mezzo, in cui è indicata anche la rimessa di abituale deposito, è vidimato dall' ASUR al momento del rilascio; in seguito va rinnovato annualmente comunicando all'ASUR sulla continuità del rispetto e mantenimento dei requisiti, sulle operazioni di disinfezione straordinaria condotte e sul permanere del luogo di rimessaggio.

ART. 24 – SALE DEL COMMiato

I soggetti autorizzati allo svolgimento di attività funebre possono realizzare e gestire propri servizi per il commiato.

L'autorizzazione all'apertura, alla gestione e al funzionamento delle sale di commiato è rilasciata ai soggetti di cui al comma 1 dal Comune, previo parere favorevole dell'ASUR, che ne attesti il possesso delle caratteristiche igienico-sanitarie di cui all'art. 3, comma 3, della legge regionale. L'ASUR provvede anche alla vigilanza igienico-sanitaria sul funzionamento delle sale di commiato. Con l'autorizzazione all'apertura viene approvato anche il regolamento interno di funzionamento.

Le sale di commiato non possono essere realizzate all'interno di strutture sanitarie pubbliche e private, di residenze sanitarie assistenziali e socio-assistenziali.

Il Comune stabilisce l'ubicazione nel proprio territorio delle sale di commiato in specifiche aree in maniera da garantire la compatibilità del servizio che in esse è svolto con le altre attività dell'area. Vedi art.9 bis comma 3 della legge regionale 1 febbraio 2005 n° 3.

TITOLO II – CIMITERI

CAPO I: CIMITERI

ART. 25 – CIMITERO COMUNALE

Ai sensi dell'art. 337 del TU delle Leggi Sanitarie RD. 27 luglio 1934 n. 1265, il Comune provvede al servizio del seppellimento nel cimitero comunale, ubicato in Montefano Capoluogo, Via Paganuccia.

ART. 26 – DISPOSIZIONI GENERALI DI VIGILANZA

È vietato il seppellimento dei cadaveri in luogo diverso dal cimitero, salvo le autorizzazioni di cui agli articoli 102 e 105 del D.P.R 10 settembre 1990 n.285.

L'ordine pubblico e la vigilanza del cimitero spettano al Sindaco.

Alla manutenzione dei cimiteri, così come per la custodia e gli altri servizi cimiteriali, il Comune provvede con le forme di gestione riconosciute idonee e legittime, ai sensi degli articoli 22, 23 e 25 della legge 8/6/1990 n.142.

Le operazioni di inumazione, tumulazione, esumazione ed estumulazione sono riservate al personale addetto al Cimitero. Si specifica che il servizio potrà essere in gestione diretta o dato in affidamento a ditta esterna.

Compete esclusivamente al Comune, la programmazione delle operazioni di esumazione, estumulazione e le funzioni di cui agli articoli 52,53 e 81 del D.P.R 10 settembre 1990 n. 285.

Il Comune, mentre ha cura perché, nell'interno del cimitero siano evitate situazioni di pericolo alle persone o danni, furti, ecc., alle cose, non assume responsabilità per atti commessi nel cimitero da persone estranee al suo servizio, come pure per uso improprio di mezzi ed attrezzature posti a

disposizione del pubblico: scale per accedere a cellette, a loculi, ecc.

ART. 27 – REPARTI SPECIALI NEL CIMITERO

Nell'interno del Cimitero è possibile prevedere reparti speciali, eventualmente individuati dal piano regolatore cimiteriale, destinati al seppellimento delle salme ed alla conservazione dei resti, ceneri ed ossa di persone appartenenti a culto diverso da quello cattolico o a comunità straniera.

Le spese maggiori per le opere necessarie per tali reparti, per la maggior durata della sepoltura rispetto a quella comune, compresa l'assegnazione a tempo determinato dell'area secondo le tariffe vigenti, sono a totale carico delle comunità richiedenti.

ART. 28 – AMMISSIONE NEL CIMITERO E NEI REPARTI

Nel Cimitero, salvo sia richiesta altra destinazione, sono ricevute e seppellite, senza distinzione di origine, di cittadinanza, di religione, le salme di persone decedute nel territorio del Comune o che, ovunque decedute, avevano nel Comune, al momento della morte, la propria residenza.

È inoltre accolto, su richiesta dei familiari, il coniuge, il convivente o unito civilmente di persona viva residente o deceduta e sepolta nel Cimitero, ovunque residente.

Possono essere sepolte inoltre salme che abbiano un rapporto di parentela in linea retta e collaterale fino al 2° grado con residenti nel Comune, nonché il convivente o unito civilmente.

Indipendentemente dalla residenza e dal luogo della morte sono, parimenti, ricevute le salme delle persone che risultino in vita essere state concessionarie, nel Cimitero, di sepoltura a tumulazione individuale.

Sono pure accolti i resti mortali e le ceneri delle persone sopra indicate.

Nelle cappelle private possono essere ricevute le salme delle persone aventi, con il concessionario ed i suoi eredi, un grado di parentela o convivenza o unione civile, così come previsto dall'art. 433 del Codice Civile, indipendentemente dalla residenza o dal luogo della morte del defunto.

Indipendentemente dal luogo di nascita, dalla residenza in vita e dal luogo di morte del defunto, vengono sempre ricevute nel Cimitero Comunale le urne cinerarie per le quali un familiare ne chiedi la tumulazione, nel caso in cui il richiedente disponga di un loculo di proprietà o autorizzato da altro proprietario.

Ugualmente il familiare può conservare l'urna presso la propria abitazione privata, previa autorizzazione del Comune e impegno a comunicare eventuali variazioni, con le modalità previste dall'art 45.

CAPO II: DISPOSIZIONI GENERALI E PIANO REGOLATORE CIMITERIALE

ART. 29 – DISPOSIZIONI GENERALI

Il Cimitero ha campi comuni destinati alle inumazioni ordinarie della durata di quindici anni.

Le caratteristiche del suolo per tali campi, la loro ampiezza, la divisione in riquadri, l'ordine d'impiego di tali fosse e le misure rispettive, per adulti e per minori di 10 anni di età, devono essere conformi a quanto dispone il Regolamento Regionale 9 febbraio 2009 n 3.

Compatibilmente con le esigenze di detti campi, il Cimitero ha pure aree ed opere riservate a sepolture private, individuali, familiari e per collettività, ai sensi e nei limiti dell'articolo 90 e seguenti del D.P.R. 10 settembre 1990 n.285.

ART. 30 – PIANO REGOLATORE CIMITERIALE

Il comune si potrà dotare, eventualmente, di un piano regolatore cimiteriale in conformità al Capo X del DPR 285/90 in cui prevedere anche gli altri manufatti e servizi e le costruzioni di sepolture private di cui agli artt. 59 e 90 dello stesso DPR.

Il piano regolatore del cimitero sarà costituito da una planimetria in scala 1:500 dei cimiteri esistenti, comprensiva delle relative circostanti zone di rispetto estese in conformità a quanto stabilito nello strumento urbanistico generale del comune. Tale strumento urbanistico dovrà essere sottoscritto da un tecnico abilitato ovvero dal responsabile dell'UTC.

Questa planimetria dovrà essere aggiornata periodicamente o comunque al bisogno quando siano creati dei nuovi cimiteri o siano soppressi dei vecchi o quando a quelli esistenti siano state apportate modifiche ed ampliamenti.

La sua approvazione avverrà in conformità a quanto disposto dalle vigenti leggi sanitarie (art. 228 T.U. Leggi Sanitarie e successive modificazioni e art. 3 del Regolamento Regionale n. 3 del 9 febbraio 2009)

CAPO III: INUMAZIONE E TUMULAZIONE

ART. 31 – INUMAZIONE

Per le inumazioni e le tumulazioni sono scrupolosamente osservate le norme di cui, rispettivamente, al capo XIV ed al capo XV del Regolamento di polizia mortuaria approvato con D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285, e successive modificazioni, quelle integrative delle norme regionali, nonché quelle del presente Regolamento.

Tutte le operazioni relative alle inumazioni e tumulazioni sono assicurate dal Comune in economia - amministrazione diretta o mediante affidamento del servizio a terzi. È fatto divieto agli interessati di provvedervi direttamente.

Le sepolture ad inumazione vengono concesse, a domanda, esclusivamente al momento della sepoltura della persona cui sono destinate

Le singole aree oggetto di concessione di sepoltura ad inumazione hanno le misure di cm. 230 x - cm. 100 (cento).

Il tempo di rotazione è fissato in anni 15 che possono essere allungati fino a 20 considerata la scarsa permeabilità del terreno. Le fosse dovranno possedere le caratteristiche tecniche di cui all'art. 6 del regolamento regionale 9 febbraio 2009 n 3.

Alla scadenza della concessione, il Comune rientra nella disponibilità dell'area e provvede alla liberazione dei resti mortali ed al loro collocamento in ossario comune, a meno che coloro che vi abbiano interesse facciano domanda, dietro pagamento del canone previsto, di raccogliarli per deporli in cellette o loculi posti entro il recinto del cimitero ed avuti in concessione.

ART. 32 – CIPPO

Ogni fossa nei campi comuni di inumazione è contraddistinta da un cippo, trattasi di solito di croce in legno resistente agli agenti atmosferici e portante una targhetta identificativa, o altro tipo di realizzazione, purché preventivamente autorizzata.

Sarà a carico del privato l'eventuale apposizione di foto.

ART. 33 – TUMULAZIONE

Sono a tumulazione le sepolture di feretri, cassette, resti o urne cinerarie in opera murarie, loculi o cripte costruite dal Comune o dai concessionari di aree laddove vi sia l'intenzione di conservare per un periodo di tempo determinato le spoglie mortali.

Le sepolture private a sistema di tumulazione sono oggetto di concessione secondo le modalità di cui al titolo III del presente regolamento.

A far tempo dalla esecutività del presente regolamento ogni nuova sepoltura a sistema di tumulazione deve avere dimensioni interne adeguate alla collocazione del feretro, le quali non potranno essere inferiori alle seguenti misure:

- lunghezza mt 2,25 - larghezza mt. 0,75 - altezza mt 0,70.

A detto ingombro va aggiunto a seconda di tumulazione laterale o frontale, lo spessore corrispondente alla parete di chiusura di cui all'art.76 commi 8 e 9 del D.P.R. 10/9/1990 n.285.

Le dimensioni minime indicate al presente articolo possono essere derogate per gli interventi, di restauro di tombe esistenti nel cimitero alla data di entrata in vigore del presente regolamento.

Per quanto attiene alle modalità di tumulazione ed alle caratteristiche costruttive si applicano le norme di cui agli artt.76 e 77 del D.P.R. 10/9/1990 n. 285.

Nel loculo può essere tumulato un solo feretro. Nel rispetto delle vigenti norme igienico-sanitarie e previa autorizzazione del competente Ufficio, nei loculi già occupati da un feretro è consentita la tumulazione di resti ossei mortali o urne cinerarie a seconda dello spazio a disposizione ed i quali abbiano con il defunto o concessionario, un grado di parentela così come definito dal successivo articolo 56 del presente regolamento.

Le cellette ossario sono destinate alla raccolta delle cassette ossario che siano richieste in occasione di esumazioni od estumulazioni ordinarie o delle estumulazioni straordinarie

Le misure minime di ingombro libero interno delle cellette per ossario sono le seguenti:

- lunghezza mt. 0,70 - larghezza mt 0,30 - altezza mt. 0,60.

ART. 34 – DEPOSITO PROVVISORIO

In caso di morte presso strutture sanitarie o socio-sanitarie residenziali, salvo diversa richiesta dei familiari, il periodo di osservazione è effettuato presso la struttura in cui si è verificato il decesso.

Lo spostamento della salma dal luogo di decesso avviene previa autorizzazione delle autorità competenti.

Nel caso in cui il Comune non disponga di locali di locali per il ricevimento ed osservazione delle salme, né di obitori istituiti ai sensi degli art. 12 e 13 del DPR 285/90, né di camera mortuaria, provvede al deposito di osservazione in locale dedicato eventualmente individuato.

CAPO IV: ESUMAZIONI ED ESTUMULAZIONI

ART. 35 – ESUMAZIONI ORDINARIE

Per le esumazioni ed estumulazioni si applicano le norme di cui al capo XVII del Regolamento di polizia mortuaria approvato con D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285 e all'art. 14 della Legge regionale n. 3/2005 nonché quelle integrative del presente Regolamento.

Le esumazioni ordinarie sono eseguibili in qualsiasi periodo dell'anno e possono essere eseguite da personale comunale o del gestore in possesso dei necessari requisiti.

Nei cimiteri il turno ordinario di inumazione è pari a 15 anni.

È compito dell'incaricato dal Responsabile dell'ufficio stabilire se un cadavere è o meno mineralizzato al momento della esumazione.

ART. 36 – AVVISI DI SCADENZA PER ESUMAZIONI ORDINARIE

È compito del Responsabile dell'ufficio autorizzare le operazioni cimiteriali svolgentisi nel territorio del Comune e registrarle, avvalendosi anche di sistemi informatici.

Annualmente il Responsabile dell'ufficio curerà la stesura di elenchi o tabulati con l'indicazione delle salme per le quali è attivabile l'esumazione ordinaria.

L'inizio delle operazioni massive di esumazione ordinaria in un campo comune è fissato con comunicazione di servizio da affiggere alla bacheca cimiteriale con congruo anticipo.

A cura dell'ufficio comunale preposto al servizio, è notificato ai richiedenti o, in assenza, all'intestatario del foglio di famiglia cui in vita apparteneva il defunto, l'avviso con indicato il giorno e l'ora presunta in cui la esumazione è effettuata, con facoltà di assistervi anche per il recupero di eventuali oggetti di valore o ricordo.

Salvo il caso di inesistenza, non presentandosi alcun familiare, l'esumazione è rinviata.

Del rinvio di cui al comma precedente l'ufficio comunale preposto al Servizio prende le iniziative del caso dando le conseguenti motivate disposizioni.

ART. 37 – ESUMAZIONE STRAORDINARIA

Le esumazioni straordinarie, sono eseguite alla presenza di personale comunale o dell'eventuale ditta affidataria e di personale dell'ASUR, qualora sia necessaria l'adozione di particolari misure precauzionali di natura igienico-sanitaria.

I feretri possono essere esumati o estumulati prima della scadenza del termine per:

- ordine dell'Autorità Giudiziaria;
- trasporto in altra sepoltura;
- cremazione;
- gravi motivi debitamente comprovati.

Le esumazioni straordinarie si possono effettuare solo nei periodi stabiliti dall'art. 84 del D.P.R. 10/9/1990 n. 285.

Prima di procedere ad operazioni cimiteriali di esumazione straordinaria occorre verificare dall'autorizzazione al seppellimento se la malattia causa di morte è compresa nell'elenco delle malattie infettive o diffusive pubblicato dal Ministero della Sanità.

Quando è accertato che si tratta di salma di persona morta di malattia infettiva-diffusiva, l'esumazione straordinaria è eseguita a condizione che siano trascorsi almeno due anni dalla morte e che il Dirigente del Servizio di igiene pubblica dell'ASUR dichiari che non sussista alcun pregiudizio per la pubblica salute.

Le esumazioni straordinarie per ordine della Autorità Giudiziaria sono eseguite alla presenza del Dirigente del servizio di igiene pubblica dell'ASUR o di personale tecnico da lui delegato.

ART. 38 – ESTUMULAZIONI ORDINARIE E STRAORDINARIE

Le estumulazioni si suddividono in ordinarie e straordinarie.

Sono estumulazioni ordinarie quelle eseguite allo scadere della concessione a tempo determinato.

Le estumulazioni straordinarie sono di tre tipi:

- a) nel caso la permanenza del feretro nel tumulo risulti inferiore ai 20 anni, solo per trasferimento in altro loculo, in altra tomba di famiglia o fuori Comune. Il trasferimento dovrà avvenire alle condizioni indicate all'art. 88 del D.P.R. 10/9/1990, n. 285;
- b) trascorsi minimo 20 anni, oltre al trasferimento previsto al punto a), è consentito il condizionamento della salma;
- c) su ordine dell'Autorità Giudiziaria.

Le estumulazioni straordinarie previste ai punti a) e b) del comma precedente sono autorizzate dal Sindaco, previa richiesta scritta del coniuge o del parente più prossimo o, in caso di concorrenza di più parenti nello stesso grado, dalla maggioranza degli stessi.

Tuttavia, in caso di concorrenza di più parenti nello stesso grado, è data facoltà ad un solo erede, il quale si assume tutte le responsabilità nei confronti degli altri eredi, previa presentazione di dichiarazione sostitutiva di atto notorio in cui dichiara che tutti gli eredi sono a conoscenza ed acconsentono a far eseguire l'operazione cimiteriale oggetto della richiesta.

Entro il mese di ottobre di ogni anno il Responsabile dell'ufficio cura la stesura dell'elenco delle concessioni in scadenza nell'anno successivo. Tale elenco, anche in forma di tabulato, sarà esposto alla bacheca cimiteriale in occasione della Commemorazione dei Defunti e per tutto l'anno successivo. I feretri sono estumulati a cura degli operatori cimiteriali secondo la programmazione del servizio cimiteriale.

I resti mortali individuati secondo quanto previsto dall'art. 39, sono raccogliibili in cassette di zinco da destinare a cellette ossario, loculi o tombe in concessione, previa domanda degli aventi diritto. Se allo scadere di concessioni a tempo determinato non sussiste domanda di collocazione di resti mortali, questi ultimi sono collocati in ossario comune.

Se il cadavere estumulato non è in condizioni di completa mineralizzazione e salvo che diversamente non disponga la domanda di estumulazione esso è avviato per inumazione in campo comune previa apertura della cassa di zinco. Il periodo di inumazione varia da 3 a 5 anni.

Per ciascuna operazione di esumazione ordinaria e straordinaria nonché, di estumulazione sia ordinaria che straordinaria, è redatto apposito verbale.

ART. 39 – ESUMAZIONI ED ESTUMULAZIONI GRATUITE E A PAGAMENTO

Le esumazioni ed estumulazioni ordinarie sono eseguite con spese a carico dei familiari secondo le tariffe previste.

Qualora venga richiesta dai familiari la conservazione dei resti in celletta ossario o in tomba privata, sia la relativa raccolta che la traslazione è subordinata al pagamento della somma indicata in tariffa.

Le esumazioni ed estumulazioni straordinarie, riferite ad ex concessioni perpetue, trasformate in cinquantennali, dalla tumulazione dell'ultima salma, ai sensi dell'art. 92 del D.P.R. 10 settembre 1990 n. 285, sono gratuite. Per quelle richieste dall'autorità giudiziaria, si applica l'art. 106 del RD. 23/12/1865, n. 2704 e successive modificazioni, trasmettendo al Cancelliere la fattura, comprensiva dei costi del personale, relativa alle operazioni svolte.

È ammessa la presenza dei familiari al momento dell'esecuzione delle operazioni di esumazione e di estumulazioni. Il Comune avvisa il familiare di cui è a conoscenza o che riesce a identificare e sarà compito di quest'ultimo avvisare gli altri aventi causa. Nel caso in cui non sia stato possibile rintracciare alcun familiare del defunto per il quale si sta procedendo ad esumazione o estumulazione straordinaria per superamento dei rispettivi periodi di inumazione o di concessione del loculo, il Comune procede alla pubblicazione di un avviso che rimarrà all'albo pretorio dell'Ente per 120 giorni, con affissione di tale avviso anche nei pressi del cimitero e applicato alla lapide o al cippo del defunto interessato. Trascorso tale termine, il Comune procede alle operazioni di esumazione o estumulazione.

Le spese relative alle estumulazioni di salme i cui familiari non siano più rintracciabili o si tratta di famiglia estinta, sono a carico del Comune.

ART. 40 – RACCOLTA DELLE OSSA

Le ossa raccolte nelle esumazioni e nelle estumulazioni sono depositate nell'ossario comune, salvo sia richiesto il collocamento in sepoltura privata. In quest'ultimo caso i resti mortali vanno raccolti in cassette di zinco dotate di coperchio e di piastrina di identificazione in materiale inalterabile.

ART. 41 – OGGETTI DA RECUPERARE

Qualora nel corso di esumazioni od estumulazioni si presume possano rinvenirsi oggetti preziosi o ricordi personali, gli aventi diritto possono darne avviso al Responsabile del servizio di custodia al momento della richiesta dell'operazione o, in ogni caso, prima che sia eseguita.

Gli oggetti richiesti e rinvenuti sono consegnati ai reclamanti e della consegna viene redatto processo verbale in duplice esemplare, uno dei quali è consegnato al reclamante e l'altro conservato tra gli atti del Comune.

Indipendentemente dalla richiesta degli aventi diritto, gli oggetti preziosi o i ricordi personali rinvenuti in occasione di esumazioni o estumulazioni devono essere consegnati al Responsabile dell'Ufficio Tecnico Comunale che provvederà a tenerli a disposizione degli aventi diritto per un periodo di 12 mesi. Qualora non venissero reclamati, decorso il termine, potranno essere liberamente alienati dal Comune e il ricavato sarà destinato ad interventi di miglioramento degli impianti cimiteriali.

ART. 42 - DISPONIBILITA' DEI MATERIALI

I materiali e le opere installate sulle sepolture comuni e private, al momento delle esumazioni o alla scadenza delle concessioni, se non reclamati da chi dimostri, documentalmente, di averne titolo entro 30 giorni antecedenti l'esumazione o la scadenza delle concessioni, passano in proprietà del Comune, che può impiegarli in opere di miglioramento generale dei cimiteri o, altrimenti, alienarli con il metodo dell'asta pubblica. Le tombe possono essere nuovamente concesse.

Il ricavato delle alienazioni dovrà essere impiegato per interventi di miglioramento degli impianti cimiteriali.

Su richiesta degli aventi diritto il Sindaco può autorizzare il reimpiego di materiali e di opere di loro proprietà nel caso di cambiamento di sepoltura o in favore di sepoltura di parenti od affini entro il 2° grado, purché i materiali e le opere siano in buono stato di conservazione e rispondano ai requisiti prescritti per la nuova sepoltura in cui si intende utilizzarli.

Ricordi strettamente personali che erano collocati sulla sepoltura possono essere, a richiesta, concessi alla famiglia.

Le opere aventi valore artistico o storico sono conservate dal Comune all'interno del Cimitero o, all'esterno, in altro luogo idoneo.

CAPO V: CREMAZIONE

ART. 43 – DISCIPLINA E IMPIANTO DI CREMAZIONE

La materia è disciplinata:

- dall'art. 12, comma 4, del decreto-legge 31/08/1987, n. 359, convertito, con modificazioni, nella legge 29/10/1987, n. 440;
- dall'art. 1, comma 7-bis, del decreto-legge 27/12/2000, n. 392, convertito, con modificazioni, dalla legge 28/02/2001, n. 26;
- dalla legge 30 marzo 2001, n. 130;
- dalle circolari del ministro della sanità n. 24 del 24/06/1993 e n. 10 del 31/07/1998;
- dalla legge regionale n. 34 del 15/12/2008;
- dalla legge regionale - Marche - n. 3 del 1° febbraio 2005;
- dal Regolamento regionale - Marche - n. 3 del 9 febbraio 2009.

Il Comune non dispone di un impianto di cremazione. Pertanto la cremazione può essere effettuata presso un impianto di altro Comune, a scelta dei familiari del defunto e con onere a loro carico.

ART. 44 – MODALITA' PER IL RILASCIO DELL'AUTORIZZAZIONE ALLA CREMAZIONE

L'autorizzazione di cui all'art. 79, 1° comma, del D.P.R. 10/9/1990, n. 285, è rilasciata a richiesta dei familiari o di loro incaricato, in presenza delle condizioni ivi indicate.

Le modalità operative, nel caso che la manifestazione di volontà sia espressa dal coniuge o, in difetto, dal parente più prossimo o, nel caso di concorso di più parenti nello stesso grado, dalla maggioranza degli stessi, sono determinate dall'Ufficio dello stato Civile.

Non possono essere cremati cadaveri, esiti di fenomeni cadaverici trasformativi conservativi o parti anatomiche, che siano portatori di sostanze radioattive a livello superiore a quelli che determinano le condizioni di non rilevanza radiologica di cui all'allegato 1 del D.Lgs. 17.03.1995, n. 230, recante: "Attuazione delle direttive 89/618/Euratom, 90/641/Euratom, 92/3/Eurotom e 96/29/Euratom in materia di radiazioni ionizzanti."

Può essere autorizzata, da parte dell'ufficiale dello stato civile, per motivate ragioni contingibili ed urgenti, la cremazione delle salme inumate da almeno dieci anni e delle salme tumulate da almeno venti anni.

2. Per la cremazione di cui al primo comma è necessario il previo consenso dei familiari; in caso di irreperibilità degli stessi si procede alla cremazione dopo trenta giorni dalla pubblicazione di specifico avviso all'albo pretorio on-line del comune.

ART. 45 – URNE CINERARIE

Ciascuna urna cineraria, deve contenere le ceneri di una sola salma e portare all'esterno l'indicazione del nome e cognome del defunto, data di nascita e di morte.

A richiesta degli interessati e in base a concessione l'urna è collocata nel cimitero in apposita nicchia, mensola, colombario, salvo si disponga per la collocazione in sepoltura privata o delle ceneri in ossario comune.

Le misure minime di ingombro libero interno delle cellette cinerarie sono le seguenti:

- lunghezza mt 0,50 - larghezza mt 0,50 - altezza mt 0,30;

Le urne cinerarie possono essere accolte anche in colombari appartenenti a privati.

Spetta al Comune l'eventuale approvazione preventiva delle tariffe per l'uso dei colombari.

Qualora la famiglia non abbia provveduto per alcuna delle destinazioni previste, le ceneri vengono disperse nell'ossario comune.

L'affidamento familiare di un'urna cineraria è autorizzato dall'Ufficiale dello Stato Civile sulla base della volontà espressa per iscritto in vita dal defunto mediante disposizione testamentaria.

L'affidamento è autorizzato inoltre sulla base della volontà espressa verbalmente in vita dal defunto resa, tramite dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, compilata e sottoscritta con le modalità di cui all'art. 38 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445, dal coniuge o, in difetto, dal parente più prossimo

individuato secondo gli articoli 74, 75, 76 e 77 del codice civile e, nel caso di concorso di più parenti dello stesso grado, dalla maggioranza di essi.

Dalla volontà espressa dal defunto deve risultare anche il familiare indicato come affidatario delle ceneri.

Le ceneri possono essere affidate al coniuge del defunto o ad un familiare che abbia con il defunto un rapporto di parentela fino al 2° grado in linea retta (genitori e figli – nonni e nipoti) e/o in linea collaterale (fratelli/sorelle).

Le ceneri, racchiuse in un'urna sigillata, non possono essere suddivise tra più familiari. L'affidamento dell'urna cineraria può avvenire anche per ceneri precedentemente tumulate purché in attuazione della volontà espressa per iscritto o verbalmente dal defunto e manifestata con le modalità indicate.

In presenza di volontà espressa dal defunto le ceneri possono essere disperse:

- nell'ossario comune insieme ai resti mortali;
- in natura: nel mare, nei laghi, nei fiumi o nell'aria è possibile esclusivamente nei tratti liberi da manufatti;
- in aree private fuori dai centri abitati.

La dispersione in aree private deve avvenire all'aperto e con il consenso del proprietario e non può dare luogo ad attività di lucro.

La dispersione è eseguita, entro trenta giorni dal ritiro dell'urna, dal coniuge, da altro familiare avente diritto, dall'esecutore testamentario, dal rappresentante legale di associazione che abbia tra i fini statutari quello della cremazione dei cadaveri degli iscritti o, in mancanza, da personale comunale appositamente autorizzato o dalle imprese che esercitano l'attività funebre di cui all'art. 7 della legge regionale n. 3/2005.

In caso di disaccordo tra gli aventi titolo, l'urna cineraria è tumulata nel cimitero, finché sulla destinazione non intervenga accordo tra le parti o disposizione dell'autorità giudiziaria.

L'istanza di affidamento familiare di un'urna cineraria deve essere presentata dal familiare individuato in vita dal defunto per l'affidamento e deve contenere i seguenti dati:

- I dati anagrafici e la residenza dell'affidatario richiedente, il rapporto di parentela con il defunto, nonché i dati identificativi dello stesso defunto;
- La dichiarazione di responsabilità per l'accettazione dell'affidamento dell'urna cineraria e della sua custodia nel luogo di conservazione individuato;
- Il consenso dell'affidatario per l'accettazione dei relativi controlli da parte dell'Amministrazione Comunale;
- L'obbligo per l'affidatario di informare l'Ufficiale dello Stato Civile di eventuali variazioni del luogo di conservazione delle ceneri;
- La conoscenza delle norme circa i reati possibili sulla dispersione non autorizzata delle ceneri e delle altre norme del codice penale in materia e sulle garanzie atte ad evitare la profanazione dell'urna.
- La conoscenza della possibilità di trasferimento dell'urna in cimitero, nel caso il familiare non intendesse più conservarla;
- Che non sussistono impedimenti alla consegna derivanti da vincoli determinati dall'autorità giudiziaria o di pubblica sicurezza.

All'istanza deve essere allegata copia conforme dell'atto dal quale risulti la volontà espressa in vita dal defunto, oppure la dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà dalla quale risulti, invece, la volontà espressa verbalmente dal defunto.

L'affidatario dell'urna cineraria, nella richiesta di affidamento, indicherà il luogo di conservazione della stessa urna, che potrà essere l'abitazione di residenza o un luogo diverso dalla residenza, purché entrambi ricadenti nell'ambito del Comune di Montefano. Eventuali variazioni del luogo di conservazione dell'urna cineraria dovranno essere comunicate all'Ufficiale dello Stato Civile entro 30 giorni. Nello stesso termine di cui sopra, l'affidatario dovrà segnalare all'Ufficiale dello Stato Civile il cambio di residenza, anche quando questa è diversa dal luogo di conservazione dell'urna cineraria.

L'autorizzazione all'affidamento familiare viene rilasciata dall'Ufficiale dello Stato Civile in due esemplari, di cui uno consegnato all'affidatario che ne sottoscrive la ricevuta, uno consegnato a cura dell'Ufficiale dello Stato Civile al custode del cimitero o alla ditta affidataria dei servizi cimiteriale, se

presente, il terzo conservato dall'Ufficiale dello Stato Civile. L'autorizzazione all'affidamento ha valore solo ed esclusivamente nell'ambito del territorio comunale.

L'affidamento dell'urna cineraria al familiare richiedente, la cui consegna deve risultare da apposito processo verbale, ha luogo alle condizioni e prescrizioni di seguito indicate:

- l'urna dovrà essere debitamente sigillata e recare all'esterno apposita targhetta contenente i dati identificativi del defunto;
- sono vietate le manomissioni dell'urna e dei suoi sigilli;
- l'affidatario deve garantire la custodia dell'urna cineraria all'interno dell'abitazione di residenza ed adottare tutte le misure necessarie contro ogni profanazione.

A tal fine, l'Ufficiale dello Stato Civile, avvalendosi del Corpo di Polizia Municipale, può disporre, in qualsiasi momento, controlli, anche periodici, sull'effettiva collocazione dell'urna contenente le ceneri nel luogo indicato dal familiare.

L'affidatario può recedere in ogni momento dall'affidamento delle ceneri. Cessando le condizioni di affidamento, l'affidatario o, in caso di decesso dello stesso, i suoi aventi causa, dovranno consegnare l'urna cineraria al Comune (Servizio di Polizia Mortuaria), per effettuare la tumulazione o la dispersione delle ceneri in cinerario comune secondo quanto stabilito dai familiari, con assoggettamento alle modalità e tariffe previste per i casi di specie. Gli eredi dell'affidatario possono anche chiedere, in alternativa, un nuovo affidamento dell'urna cineraria, presentando nuovamente l'istanza di cui sopra. Gli eredi dell'affidatario dovranno però dimostrare la volontà espressa in vita dal de cuius, circa la prosecuzione dell'affidamento ad un erede dell'affidatario. Nel caso di affidamento dell'urna cineraria ad un erede dell'affidatario, non valgono i limiti di parentela previsti, ma si applicano le disposizioni della successione legittima di cui agli articoli 565 e seguenti del Codice Civile.

Di ogni affidamento di urna cineraria e di ogni variazione conseguente deve essere tenuta traccia in apposito registro, anche a tenuta informatica, con l'indicazione cronologica dei seguenti dati:

- I dati anagrafici e la residenza dell'affidatario, nonché i dati identificativi del defunto.
- Le variazioni di residenza dell'affidatario con indicazione della data.
- I recessi dell'affidamento, con l'indicazione della data di recesso e del successivo luogo di sepoltura delle ceneri.
- La data di eventuali ispezioni svolte nei luoghi di conservazione e l'indicazione delle risultanze riscontrate.

CAPO VI: POLIZIA DEI CIMITERI

ART. 46 - RICEVIMENTO CADAVERI E OBBLIGHI DEL GESTORE

Nel cimitero comunali sono ricevuti, oltre ai cadaveri, i nati morti, i prodotti del concepimento, i resti mortali, le parti anatomiche riconoscibili, derivanti da interventi avvenuti in struttura sanitaria, le ossa, gli esiti di fenomeni trasformativi conservativi e le ceneri di cui all'art. 6, della legge regionale n. 3/2005.

Per i seppellimenti di cui al precedente comma, gli interessati devono essere in possesso di apposita concessione in uso di loculo o area.

Il comune in forma singola o associata, cura direttamente in economia o con affidamento a terzi la gestione e la manutenzione dei cimiteri, nonché i servizi di sepoltura e di illuminazione votiva.

La gestione e la manutenzione nonché i servizi suddetti possono essere affidati a terzi, soggetti pubblici o privati; qualora il gestore svolga anche attività funebre è d'obbligo la separazione societaria.

Il gestore dei cimiteri deve acquisire le autorizzazioni ed attestazioni di accompagnamento di ogni cadavere, ceneri, esiti di fenomeni cadaverici trasformativi conservativi e ossa ricevuti, e consegnarli agli uffici comunali per l'iscrizione cronologica degli stessi in apposito registro, anche di natura informatica.

ART. 47 – ORARIO DI APERTURA E DISCIPLINA DI INGRESSO

Il Cimitero è aperto al pubblico secondo l'orario fissato per stagioni, dal Sindaco; ugualmente, la

possibilità di sepoltura nei giorni festivi è stabilita dal Sindaco.

L'entrata dei visitatori è ammessa fino a 15 minuti prima della scadenza dell'orario.

L'avviso di chiusura è dato di regola a mezzo di segnale acustico o voce preregistrata, 15 minuti prima della scadenza dell'orario, o di appositi cartelli apposti all'ingresso del cimitero, in modo che la chiusura avvenga entro l'ora prescritta.

Nel Cimitero, di norma, non si può entrare che a piedi.

È vietato l'ingresso:

- alle persone in stato di ubriachezza, vestite in modo indecoroso o in condizioni comunque in contrasto con il carattere del cimitero;
- a coloro che intendono svolgere all'interno del cimitero attività di questua o raccolta di fondi;
- alle persone in massa, non a seguito di funerale o di cerimonia religiosa o civile, senza la preventiva autorizzazione del responsabile del servizio;
- a chiunque, quando il responsabile del servizio, per motivi di ordine pubblico o di polizia mortuaria o di disciplina interna, ravvisi l'opportunità del divieto.

Per motivi di salute od età il Responsabile dell'ufficio può concedere il permesso di visitare tombe di familiari a mezzo di veicoli, previo rilascio di apposito permesso del Responsabile del Servizio.

Chiunque viola le disposizioni del presente articolo, fatta salva l'applicabilità delle sanzioni penali, ove il fatto costituisca reato, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma fino a € 500,00.

ART. 48 – DIVIETI SPECIALI

Nel Cimitero è vietato ogni atto o comportamento irriverente o incompatibile con la destinazione del luogo ed in specie:

- fumare, tenere contegno chiassoso, cantare, parlare ad alta voce;
- entrare o introdurre animali, biciclette, moto cicli o altri veicoli non autorizzati;
- rimuovere dalle tombe altrui fiori, piantine, ornamenti, lapidi ed oggetti votivi;
- gettare fiori appassiti o rifiuti fuori dagli appositi spazi o contenitori, accumulare neve, terra, ecc. sui tumuli;
- portare fuori dal cimitero qualsiasi oggetto, senza la preventiva autorizzazione;
- danneggiare aiuole, alberi, scrivere sulle lapidi o sui muri, sedere sulle sepolture;
- disturbare in qualsiasi modo i visitatori (in specie con l'offerta di servizi, di oggetti), distribuire indirizzi, volantini pubblicitari, raccogliere petizioni;
- fotografare o filmare cortei, tombe, operazioni cimiteriali, opere funerarie senza la preventiva autorizzazione del Responsabile dell'ufficio. Per i cortei e le operazioni cimiteriali occorre anche l'assenso dei familiari interessati;
- eseguire lavori, iscrizioni sulle tombe altrui, senza autorizzazione o richiesta dei concessionari;
- coltivare piante o altre essenze vegetali, anche se a decoro delle sepolture senza autorizzazione dell'Ufficio, che la può concedere solo ove le essenze vegetali che si intendono mettere a dimora presentino caratteristiche di lieve radicazione;
- turbare il libero svolgimento dei cortei, riti religiosi o commemorazioni d'uso;
- assistere da vicino alla esumazione ed estumulazione di salme da parte di estranei non accompagnati dai parenti del defunto o non preventivamente autorizzati dal Responsabile dell'ufficio;
- eseguire qualsiasi attività commerciale.

I divieti predetti, in quanto possano essere applicabili, si estendono alla zona immediatamente adiacente al cimitero, salvo non siano debitamente autorizzati.

Chiunque tenesse, nell'interno dei cimiteri, un contegno scorretto o comunque offensivo verso il culto dei morti, o pronunciasse discorsi, frasi offensive del culto professato dai dolenti, sarà, dal personale addetto alla vigilanza, diffidato ad uscire immediatamente e, quando ne fosse il caso, consegnato agli agenti della forza pubblica e/o deferito all'autorità giudiziaria.

Eventuali danni arrecati alle sepolture private o della collettività, dovranno essere adeguatamente risarciti.

Chiunque viola le disposizioni del presente articolo, fatta salva l'applicabilità delle sanzioni penali, ove il fatto costituisca reato, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma fino a € 500,00.

ART. 49 – RITI FUNEBRI

Nell'interno del Cimitero è permessa la celebrazione dei riti funebri, sia per il singolo defunto che per la collettività dei defunti.

ART. 50 – EPIGRAFI, MONUMENTI, ORNAMENTI SULLE TOMBE NEI CAMPI COMUNI

Per i campi comuni a inumazione, vale quanto stabilito al precedente articolo 31.

Sono comunque vietate decorazioni facilmente deperibili e che non si addicano con la sacertà del luogo.

ART. 51 – FIORI E PIANTE ORNAMENTALI

Gli ornamenti di fiori freschi non appena avvizziscono dovranno essere tolti a cura di chi li ha impiantati o deposti. Allorché i fiori e le piante ornamentali siano tenuti con deplorabile trascuratezza, così da rendere indecorosi i giardinetti o i tumuli, il personale addetto li farà togliere o sradicare e provvederà per la loro distruzione.

ART. 52 – MATERIALI ORNAMENTALI

Per ogni singolo loculo il Comune provvede, in quanto compreso nella tariffa di concessione, alla fornitura di una lastra in marmo di carrara o altro materiale idoneo.

Resta a carico del concessionario l'applicazione di scritte, fotografie, vaschette portafiori, croci, lumi votivi od altri elementi decorativi. L'applicazione di tali effigi ed ornamenti non può essere fatta sulle fasce perimetrali né si può uscire al di fuori del loculo assegnato.

Per i Padiglioni O-P-Q-R-S di ultima costruzione, il tipo di marmo da utilizzare per la lapide a chiusura del loculo è esclusivamente il marmo di carrara, solitamente fornito dal Comune con la concessione. Sulla lapide possono essere installati accessori, scritte, vasi, lampade e qualsiasi altro accessorio in bronzo o color bronzo e solo in rilievo, non si possono applicare mensole e fasce a contorno della stessa.

Nei restanti padiglioni si possono utilizzare materiali diversi dal carrara e dal bronzo purché non creino evidente distacco di tonalità dalla maggior parte delle lapidi circostanti. Resta inteso che la tonalità dominante deve essere chiara.

Si possono installare mensola e fasce purché all'interno del loculo e non sulle cornici.

In tutti i padiglioni, ad eccezione delle tombe di famiglia, è fatto divieto di depositare portafiori, lumi votivi e sgabelli di servizio sul pavimento delle corsie. Il Comune disporrà affinché ogni corsia sia dotata di scale e sgabelli per accedere ai loculi disposti più in alto.

Il Comune si riserva la facoltà di determinare tipologie uniformi per le vaschette portafiori o per i lumi votivi, come pure la fornitura e l'installazione dei suddetti elementi o l'impianto di apposito servizio di illuminazione votiva.

Dal cimitero saranno tolti d'ufficio i monumenti, le lapidi, i copritomba, ecc. indecorosi o la cui manutenzione difetti al punto di rendere tali opere non confacenti allo scopo per il quale vennero collocate.

Il Responsabile del competente ufficio disporrà il ritiro o la rimozione dalle tombe di tutti gli oggetti quali corone, vasi, piante, ecc. che si estendono fuori dalle aree concesse o coprono epigrafi in modo da renderne impossibile la lettura, o che in qualunque forma non si addicano all'estetica del cimitero o che, col tempo, siano divenuti indecorosi. Verrà disposta la rimozione anche nel caso di illuminazione votiva installata al di fuori della relativa lapide e/o in difformità alle disposizioni del presente regolamento. È inoltre vietata l'installazione di lapidi che fuoriescano dalla riquadratura o apertura del singolo loculo.

I provvedimenti d'ufficio di cui al presente articolo verranno adottati previa diffida diretta, anche verbale, ai concessionari interessati, se noti, o pubblicata all'ingresso del Cimitero.

Valgono per la disponibilità dei materiali ed oggetti di risulta gli stessi criteri stabiliti all'art. 42 in quanto applicabili.

TITOLO III – CONCESSIONI

CAPO I: TIPOLOGIE ED USO DELLE SEPOLTURE

ART. 53 – SEPOLTURE PRIVATE

Per le sepolture private è concesso l'uso di aree e di manufatti costruiti dal Comune.

Le aree possono essere concesse in uso per la costruzione a cura e spese di privati od enti, di sepolture a sistema di tumulazione individuale per famiglie e collettività.

Le aree, possono essere altresì concesse per impiantare, sempre a cura e spese di privati od enti, campi a sistema di inumazione per famiglie e collettività, purché tali campi siano dotati ciascuno di adeguato ossario.

Le concessioni in uso dei manufatti costruiti dal Comune riguardano:

- sepolture individuali;
- sepolture per famiglie e collettività.

Il rilascio della concessione è subordinato al pagamento del canone di cui al tariffario stabilito con apposito atto dall'organo comunale competente. In via del tutto eccezionale il Responsabile del Servizio, a seguito di istanza scritta del richiedente, potrà concedere la rateizzazione del suddetto canone per un periodo non superiore a 6 (sei) mesi.

Alle sepolture private, contemplate nel presente articolo, si applicano, a seconda che esse siano a sistema di tumulazione o a sistema di inumazione, le disposizioni generali stabilite dal D.P.R 10 settembre 1990 n.285 rispettivamente per le tumulazioni ed estumulazioni o per le inumazioni ed esumazioni. In particolare, i loculi possono essere a più piani sovrapposti ed avere uno spazio esterno libero per il diretto accesso del feretro.

La concessione, regolata da schema di contratto-tipo, è stipulata da parte dell'ufficio cui è affidata l'istruttoria dell'atto.

Il diritto d'uso di una sepoltura consiste in una concessione amministrativa, a tempo determinato e revocabile, su bene soggetto al regime dei beni demaniali e lascia integro il diritto alla nuda proprietà del Comune. È ammessa in ogni momento la retrocessione a favore del Comune.

Ogni concessione del diritto d'uso di aree o manufatti deve risultare da apposito atto contenente l'individuazione della concessione, le clausole e condizioni della medesima e le norme che regolano l'esercizio del diritto d'uso. In particolare, l'atto di concessione deve indicare:

- la natura della concessione e la sua identificazione;
- la durata;
- le persone o, nel caso di Enti e collettività, il legale rappresentante pro-tempore, che sono concessionari;
- l'avvenuta corresponsione della tariffa prevista;
- gli obblighi ed oneri cui è soggetta la concessione, ivi comprese le condizioni di decadenza o di revoca.

Relativamente alla concessione di singoli loculi, cellette ossario e urne cinerarie, vanno indicate le salme destinate ad esservi accolte.

Le concessioni cimiteriali non possono essere fatte:

- a famiglie o singoli richiedenti che hanno già ottenuto nel Comune altra concessione cimiteriale, per lo stesso soggetto;
- a coloro che ne facciano oggetto di lucro o di speculazione;
- quando le richieste sono ritenute eccessive rispetto alle normali esigenze dei richiedenti.

Il diniego, da farsi con determinazione motivata del responsabile del servizio, è notificato agli interessati nei termini di legge.

Il Responsabile dell'Area Amministrativa, periodicamente, verifica la disponibilità delle aree e dei loculi da dare in concessione e ne informa l'Amministrazione.

ART. 54 – DURATA DELLE CONCESSIONI

Le concessioni di cui all'articolo precedente sono a tempo determinato ai sensi dell'art. 92 del D.P.R. 10/9/1990 n. 285.

La durata è fissata in:

- 99 anni per le aree destinate alle sepolture per famiglie e collettività;

- 35 anni per le cellette ossario individuali;
- 35 anni per i loculi;
- 15 anni per inumazioni a campo.

Le concessioni eccedenti il termine di 99 anni, rilasciate anteriormente alla data di entrata in vigore del DPR 285/90, sono revocate quando siano trascorsi 50 anni dalla tumulazione dell'ultima salma.

Per le concessioni non perpetue adottate precedentemente al DPR 285/1990 in cui non c'è un tempo definito di decorrenza (come ad esempio le concessioni con scadenza fissata alla sola data di tumulazione e non alla stipula) la scadenza è stabilita in 50 anni dall'entrata in vigore del presente regolamento ovvero dalla minor data di tumulazione.

Nell'atto di concessione verrà indicata la decorrenza della stessa, che coincide di norma con la data dell'autorizzazione alla tumulazione o in assenza con la data di decesso. Nel caso di regolarizzazione di tumulazioni provvisorie o di preconcessione di loculi, di resti mortali o urne cinerarie, la concessione decorre dall'atto di assegnazione del loculo per la tumulazione.

I loculi liberati a seguito di traslazione della salma o resti mortali presso tombe di famiglia od altri cimiteri, automaticamente ritornano nella piena disponibilità del comune il quale riconoscerà al concessionario, o aventi diritto, il rimborso della quota prevista nel presente regolamento.

Per la sepoltura di personaggi illustri non si applicano termini di concessione. Tali sepolture vengono disciplinate con specifica Deliberazione di Giunta comunale, che può stabilire l'assunzione in carico al Comune di tutte le spese di tumulazione e di eventuale edificazione di una tomba monumentale.

ART. 55 – RINUNCIA ALLE CONCESSIONI

La rinuncia alla concessione di sepoltura individuale è ammessa nei seguenti casi:

- a) la sepoltura non è stata mai occupata da salma;
- b) quando essendo stata occupata temporaneamente, la salma su richiesta delle famiglie dei defunti, o di coloro che le rappresentano, viene trasferita per una diversa sistemazione.

Nel caso di cui alla lettera a) del presente articolo viene concesso un prezzo di retrocessione del 40% del valore attuale del loculo.

Nel caso di cui al comma b) se la rinuncia avviene entro 180 gg dalla data di prima tumulazione viene riconosciuto un prezzo di retrocessione del 40% del valore attuale della sepoltura, superati i 180 gg non viene riconosciuto nessun rimborso.

ART. 56 – MODALITA' DI CONCESSIONE

La sepoltura individuale privata, di norma si concede solo in presenza della salma o ceneri per i loculi e le fosse individuali, dei resti o ceneri per gli ossarietti. Nei Padiglioni di eventuale nuova costruzione la prima assegnazione dei loculi (ossari, ecc.) avviene per ordine numerico progressivo delle sepolture disponibili senza possibilità di scelta da parte dei familiari.

Nei padiglioni già esistenti l'assegnazione dei loculi (ossari, ecc.), successiva alla prima, avviene con possibilità di scelta da parte dei familiari tra quelli disponibili, come risultanti da un elenco che l'ufficio competente dovrà redigere all'inizio di ogni anno ed eventualmente aggiornare costantemente in funzione di eventuali loculi resisi disponibili.

La concessione in uso delle sepolture, pena la decadenza, non può essere trasferita a terzi ma solamente retrocessa al Comune secondo quanto previsto dal presente regolamento.

Coloro che, unicamente per pregressa carenza di loculi, si avvalgono di tumulazioni provvisorie presso loculi di altri concessionari, hanno priorità per la preconcessione e/o concessione di loculi i quali appena disponibili vanno comunque assegnati, con apposito atto del responsabile dell'ufficio competente, per rendere la tumulazione definitiva.

La concessione non può, essere fatta a persona o ad enti che mirino a farne oggetto di lucro o di speculazione.

ART. 57 – USO DELLE SEPOLTURE PRIVATE

Salvo quanto già previsto, il diritto d'uso delle sepolture private è riservato alla persona del concessionario e a quelle della sua famiglia, sia in linea retta che collaterale, fino al completamento della capienza del sepolcro, salvo diverse indicazioni previste nell'atto di concessione.

La famiglia del concessionario è da intendersi composta dalle persone obbligate ai sensi dell'art. 433

del Codice Civile.

Le sepolture private a tumulazione su lotto privato in concessione, possono essere concesse a due o più famiglie distinte.

Il concessionario può usare la concessione nei limiti dell'atto concessorio e del presente Regolamento, senza alcun diritto a che siano conservate le distanze o lo stato delle opere e delle aree attigue che il Comune può in ogni tempo modificare ed impiegare per esigenze del Cimitero.

I concessionari debbono numerare i loculi in esse realizzati comunicando la relativa ripartizione.

ART. 58 – MANUTENZIONE

La manutenzione delle sepolture private spetta ai concessionari, per le parti da loro costruite od installate. La manutenzione comprende ogni intervento ordinario e, per le tombe di famiglia, anche straordinario, nonché l'esecuzione di opere o restauri che il Comune ritenesse di prescrivere in quanto valutata indispensabile od opportuna sia per motivi di decoro, sia di sicurezza o di igiene.

Qualora il concessionario non provveda all'esecuzione delle opere necessarie, si procederà d'ufficio al compimento dei lavori, a spese del concessionario negligente.

ART. 59 – COSTRUZIONE DELLE TOMBE DI FAMIGLIA, TERMINI

La concessione di tombe di famiglia ha per oggetto l'assegnazione di aree per la costruzione di sepolture private a tumulazione, nel rispetto del piano regolatore cimiteriale, se adottato.

L'atto di concessione comporta la richiesta di idoneo titolo edilizio per il progetto di costruzione o rifacimento del manufatto che si intenderà effettuare. L'atto di concessione è subordinato inoltre al deposito infruttifero di una cauzione pari al 10% (dieci per cento) del valore della costruzione, determinata sulla base di parametri unitari stabiliti dall'Ufficio.

La richiesta del titolo edilizio di cui al comma precedente deve avvenire entro 1 anno dalla stipula dell'atto, i lavori dovranno essere completati entro i successivi 3 anni dalla data del rilascio della concessione edilizia originaria. L'inosservanza dei suddetti termini, come la decadenza della concessione edilizia, comporta la revoca della concessione cimiteriale senza che il concessionario, o suoi aventi causa, abbiano titolo a ripetere le somme versate alla stipula dell'atto.

Qualora l'opera sia stata iniziata, ma non completata entro i termini sopradetti, il Comune rientra nella disponibilità dell'area e delle opere ivi realizzate, nonché della cauzione di cui al comma precedente.

È comunque fatta salva la facoltà da parte della Giunta Comunale di concedere, una sola volta per la stessa concessione cimiteriale, con apposito atto deliberativo e per motivate giustificazioni risultanti da relativa istruttoria predisposta dall'ufficio competente, una sanatoria e/o una adeguata proroga, per un periodo massimo di due anni decorrenti dall'atto deliberativo, finalizzata al completamento del corpo di fabbrica. In ogni caso si provvederà all'escussione della cauzione di cui al presente articolo, nel caso in cui entro i suddetti termini non sia stata realizzata almeno la struttura portante e la copertura del corpo di fabbrica.

Eventuali danni alla proprietà comunale o privata fanno interamente carico al concessionario.

La sepoltura non potrà essere utilizzata se non sia intervenuto l'accertamento di conformità alle norme urbanistiche e al presente regolamento da parte dell'Ufficio Tecnico Comunale; eseguito il collaudo si procede allo svincolo della cauzione.

Gli ordini dei loculi non possono essere superiori a 5 file in altezza, per uno sviluppo massimo complessivo di mt. 5,00.

Il piano del primo ordine di loculi dovrà essere sopraelevato, rispetto a quello di calpestio, di almeno 30 cm.

Il manufatto dovrà assicurare piena rispondenza alla vigente normativa in campo edilizio.

Le finiture esterne delle pareti non dovranno essere effettuate ad intonaco comune, tinteggiato, o ad intonaco plastico, o con pannelli prefabbricati di qualsiasi materiale, come pure sono vietate le pietre appartenenti alla categoria dei graniti. Gli infissi esterni saranno in ferro battuto o in alluminio anodizzato di colore nero, opacizzato. I canali, i discendenti e le scossaline dovranno essere realizzate in rame.

Le coperture potranno essere in piano o a falde, purché queste ultime non posseggano una pendenza superiore al 30%. Il manto di copertura potrà essere in coppo o tegola laterizia, in rame, piombo,

elementi in pietra naturale. I cornicioni avranno le stesse caratteristiche di cui in precedenza per le altre parti murarie. La proiezione in pianta dell'ingombro dei cornicioni dovrà rimanere all'interno dell'area oggetto di concessione.

È fatta salva la possibilità di valutare, da parte dei competenti uffici, tipologie diverse di finiture esterne in relazione ad oggettive esigenze di uniformarsi alle costruzioni circostanti.

È facoltà dell'Amministrazione Comunale procedere direttamente alla costruzione di tombe di famiglia da concedere ai privati, nonché di definire un'unica tipologia architettonica per zone omogenee destinate alla costruzione di tombe di famiglia.

Nei limiti della capienza, è consentita la collocazione di più cassette di resti e di urne cinerarie in un unico tumulo, sia o meno ivi presente un feretro.

Il Concessionario dovrà assicurare la piena e sicura accessibilità al cimitero durante l'esecuzione delle opere, rispettando la vigente normativa in ambito di sicurezza sui luoghi di lavoro.

CAPO II: DIVISIONE, SUBENTRI E RINUNCE

ART. 60 – DIVISIONE, SUBENTRI

Più concessionari possono richiedere al Comune la divisione dei posti o l'individuazione di separate quote della concessione stessa.

La richiesta deve essere sottoscritta da tutti i concessionari aventi titolo.

Con atto pubblico o scrittura privata autenticata, depositata agli atti del Comune, più concessionari di un'unica concessione cimiteriale possono regolare i propri rapporti interni, ferma restando l'unicità della concessione nei confronti del Comune.

In caso di decesso del concessionario si fa riferimento a quanto disposto al successivo articolo 64.

ART. 61 – RINUNCIA CONCESSIONE A TEMPO DETERMINATO E RIMBORSO DEL CORRISPETTIVO DI CONCESSIONE DEI LOCULI

All'atto della rinuncia è corrisposto al concessionario un corrispettivo determinato nella percentuale del 60 % del valore attuale del loculo, fermo restando quanto previsto dall'art 55.

La somma da versare al rinunciatario verrà corrisposta e calcolata al momento in cui la concessione rinunciata verrà assegnata al nuovo titolare.

Si specifica che non sarà dovuto alcun rimborso in caso di retrocessione di loculi ossari.

ART. 62 – RINUNCIA A CONCESSIONE DI AREE GIA' EDIFICATE

In caso di rinuncia di aree già edificate, la tomba ritorna al Comune che con apposito atto provvederà a nuova assegnazione.

CAPO III: REVOCA, DECADENZA, ESTINZIONE

ART. 63 – REVOCA

Oltre a quanto previsto dall'art. 92, secondo comma, del D.P.R. 10/9/1990 n.285, è facoltà dell'Amministrazione ritornare in possesso di qualsiasi area o manufatto concesso in uso quando ciò sia necessario per ampliamento, modificazione topografica del cimitero o per qualsiasi altra ragione di interesse pubblico.

ART. 64 – MORTE DEL CONCESSIONARIO - DECADENZA

In caso di decesso del concessionario di una sepoltura privata, i discendenti legittimi e le altre persone che hanno titolo sulla concessione ai sensi dell'art. 56, sono tenuti a darne comunicazione all'Ufficio Servizi Cimiteriali entro tre mesi dalla data di decesso, richiedendo contestualmente la variazione per l'aggiornamento dell'intestazione della concessione in favore degli aventi diritto e designando uno di essi quale rappresentante della concessione nei confronti del Comune. Nella designazione del suddetto rappresentante, a parità del grado di parentela, andrà data priorità nel seguente ordine ai residenti nel Comune di Montefano, ai nativi ed all'anzianità.

L'aggiornamento dell'intestazione della concessione, è effettuato, con provvedimento del Responsabile

dell'ufficio, esclusivamente nei confronti delle persone che assumono la qualità di concessionari. In difetto di designazione di un rappresentante della concessione al termine del periodo sopra indicato, il Comune sollecita i soggetti di cui all'articolo 433 del Codice Civile e, trascorso un ulteriore mese dalla data del sollecito senza che sia avvenuta la designazione, procede d'ufficio alla dichiarazione di decadenza della concessione.

Si ha il caso di famiglia estinta quando non vi sono persone che abbiano titolo ad assumere la qualità di concessionari. Se la famiglia viene ad estinguersi, decorsi 15 anni dall'ultima sepoltura se ad inumazione, o 20 anni se a tumulazione, il Comune provvede alla dichiarazione di decadenza della concessione di cui al presente articolo.

La decadenza della concessione può essere dichiarata altresì nei seguenti casi:

- a) quando la sepoltura individuale non sia stata occupata da salma, ceneri o resti per i quali era stata richiesta, entro 60 giorni dal decesso, cremazione, esumazione o estumulazione;
- b) quando venga accertato che la concessione sia oggetto di lucro o di speculazione;
- c) in caso di violazione del divieto di cessione tra privati del diritto di superficie della sepoltura, sia per loculo che per tomba di famiglia;
- d) quando, per inosservanza della prescrizione, non si sia provveduto alla costruzione delle opere entro i termini fissati, per le cappelline;
- e) quando la sepoltura privata, loculo o tomba di famiglia risulti in stato di abbandono per incuria o per morte degli aventi diritto, o quando non si siano osservati gli obblighi relativi alla manutenzione della sepoltura previsti dal presente regolamento;
- f) quando vi sia inadempienza ad ogni altro obbligo previsto nell'atto di concessione o del presente regolamento;
- g) per gravi mancanze o comportamenti, anche rivolti a terzi, che ledano il diritto del pubblico o di altri concessionari a fruire del Cimitero o delle concessioni loro assegnate;
- h) per mancato utilizzo della sepoltura da parte del concessionario o di uno degli aventi titolo ai sensi dell'art. 433 del Codice Civile a seguito di trasferimento di salma o dei resti mortali in altro cimitero od in altra sepoltura.

La pronuncia della decadenza della concessione nei casi previsti ai punti e), f), g), h) del precedente paragrafo, è adottata previa diffida al concessionario o agli aventi titolo, in quanto reperibili.

In casi di irreperibilità la diffida viene pubblicata all'albo comunale e alla bacheca del cimitero per la durata di 60 giorni consecutivi.

La dichiarazione di decadenza, a norma dei precedenti commi, compete al Sindaco in base ad accertamento dei relativi presupposti da parte del Responsabile dell'ufficio.

ART. 65 – PROVVEDIMENTI CONSEGUENTI LA DECADENZA

Pronunciata la decadenza della concessione, sarà disposta, se del caso, la traslazione delle salme, resti, ceneri, rispettivamente in campo comune, ossario comune.

Dopodiché l'organo competente disporrà per la demolizione delle opere o per il loro restauro a seconda dello stato delle cose restando i materiali o le opere nella piena disponibilità del Comune che potrà, successivamente, assegnare a terzi.

ART. 66 - ESTINZIONE

Le concessioni si estinguono o per scadenza del termine previsto nell'atto di concessione ai sensi del precedente regolamento, ovvero con la soppressione del cimitero salvo, in quest'ultimo caso, quanto disposto nell'art. 98 del D.P.R. 10/9/1990 n.285

Prima della scadenza del termine delle concessioni di aree per sepolture per famiglie e collettività gli interessati possono richiedere di rientrare in possesso degli elementi mobili, ricordi, decorazioni e oggetti simili.

Allo scadere del termine, se gli interessati non avranno preventivamente disposto per la collocazione delle salme, resti o ceneri, provvederà il Comune collocando i medesimi, previo avvertimento agli interessati, rispettivamente nel campo comune, nell'ossario comune.

TITOLO IV – LAVORI PRIVATI NEI CIMITERI – IMPRESE DI POMPE FUNEBRI

CAPO I: IMPRESE E LAVORI PRIVATI

ART. 67 – ACCESSO AL CIMITERO

Per l'esecuzione di opere, nuove costruzioni, restauri, riparazioni, manutenzioni straordinarie, che non siano riservate al Comune, gli interessati debbono valersi dell'opera di privati imprenditori, a loro libera scelta.

Per le semplici riparazioni, pulitura di monumenti, lapidi, croci, ecc, e per i lavori di ordinaria manutenzione in genere, basterà ottenere l'autorizzazione del Responsabile dell'ufficio competente.

È tassativamente vietato alle imprese svolgere nel cimitero azione di accaparramento di lavori e svolgere attività comunque censurabili.

Il personale delle imprese o comunque quello ammesso ad eseguire lavori all'interno dei cimiteri deve tenere un comportamento consono alla natura del luogo.

È vietata la circolazione dei veicoli privati, ad eccezione di quelli utilizzati per il trasporto delle salme, di materiale da utilizzare nel cimitero e per il trasporto dei rifiuti, oltre alla circolazione di veicoli autorizzati dall'Ente, ai sensi di quanto previsto dall'art 47.

ART. 68 – AUTORIZZAZIONE E PERMESSI DI COSTRUZIONE DI SEPOLTURE PRIVATE E COLLOCAZIONE DI RICORDI FUNEBRI

I singoli progetti di costruzione di sepolture private debbono essere approvati dall'Ufficio competente, su conforme parere del coordinatore sanitario e sulla base delle normative vigenti, osservate le disposizioni di cui ai capi 14 e 15 del D.P.R. 10/9/1990 n. 285 e quelle specifiche contenute nel presente Regolamento.

Nell'atto di approvazione del progetto viene definito il numero di salme che possono essere accolte nel sepolcro.

Le sepolture private non debbono avere comunicazione con l'esterno del cimitero.

Le variazioni di carattere ornamentale sono autorizzate dal Responsabile del competente ufficio comunale.

In ogni caso, qualsiasi variante essenziale al progetto, anche in corso d'opera, deve essere approvata a norma del presente articolo.

Le autorizzazioni di cui sopra possono contenere particolari prescrizioni riguardanti le modalità di esecuzione ed il termine di ultimazione dei lavori.

ART. 69 – RECINZIONE AREE, MATERIALI DI SCAVO

Nella costruzione di tombe di famiglia, l'impresa deve recingere, a regola d'arte, lo spazio assegnato, per evitare eventuali danni a cose, visitatori o personale in servizio.

È vietato occupare spazi attigui, senza l'autorizzazione del Responsabile dell'ufficio.

I materiali di scavo e di rifiuto devono essere di volta in volta trasportati alle discariche o al luogo indicato dall'ufficio, secondo l'orario e l'itinerario che verranno stabiliti, evitando di spargere materiali o di imbrattare o danneggiare opere; in ogni caso l'impresa deve costantemente ripulire il terreno e ripristinare le opere eventualmente danneggiate, in corso d'opera.

ART. 70 – INTRODUZIONE E DEPOSITO MATERIALI

È permessa la circolazione dei veicoli delle imprese per l'esecuzione dei lavori di cui agli articoli precedenti, nei percorsi e secondo gli orari prescritti dal Responsabile del competente ufficio comunale. La sosta è consentita per il tempo strettamente necessario.

È vietato attivare sull'area concessa laboratori di sgrossamento dei materiali.

Per esigenze di servizio in particolari circostanze può essere ordinato il trasferimento dei materiali in altro spazio.

Il terreno adiacente alla costruzione deve essere riordinato e libero da cumuli di sabbia, terra, calce, ecc....

ART. 71 – ORARIO DI LAVORO

L'orario di lavoro per le imprese è fissato dal Responsabile del competente ufficio comunale.

È vietato lavorare nei giorni festivi, salvo particolari esigenze tecniche, da riconoscere dall'ufficio.

ART. 72 – SOSPENSIONE DEI LAVORI

In occasione della Commemorazione dei Defunti, le imprese che operano all'interno del cimitero devono sospendere tutte le costruzioni non ultimate e provvedere alla sistemazione dei materiali, allo smontaggio delle armature e ponti, nel periodo compreso tra la settimana precedente e quella successiva al 2 Novembre.

I lavori vanno altresì sospesi in occasione di onoranze funebri che si svolgono nelle aree immediatamente adiacenti al cantiere, o in altre occasioni particolari indicate dall'Amministrazione.

ART. 73 – VIGILANZA

Il Responsabile dell'Ufficio Tecnico Comunale vigila e controlla che l'esecuzione delle opere sia conforme ai progetti approvati, alle autorizzazioni e ai permessi rilasciati. Egli può impartire opportune disposizioni, fare rilievi o contestazioni anche ai fini dell'adozione da parte del Sindaco dei provvedimenti previsti dalla legge.

ART. 74 – OBBLIGHI E DIVIETI PER IL PERSONALE DEI CIMITERI

Il personale dei Cimiteri è tenuto all'osservanza del presente Regolamento, nonché a farlo rispettare da chiunque abbia accesso nel cimitero.

Altresì il personale del cimitero è tenuto:

- a mantenere un comportamento dignitoso nei confronti del pubblico;
- a mantenere un abbigliamento dignitoso e consono alla caratteristica del luogo;
- a fornire al pubblico le indicazioni richieste, per quanto di competenza.

Al personale suddetto è vietato:

- eseguire all'interno dei cimiteri, attività di qualsiasi tipo per conto di privati, sia all'interno dell'orario di lavoro, sia al di fuori di esso;
- ricevere compensi, sotto qualsiasi forma e anche a titolo di liberalità da parte del pubblico o di ditte;
- effettuare attività promozionale nei confronti di ditte che svolgano attività inerenti ai cimiteri;
- esercitare qualsiasi forma di commercio o altra attività a scopo di lucro, comunque inerente l'attività cimiteriale, sia all'interno dei cimiteri che al di fuori di essi ed in qualsiasi momento;
- trattenere per sé o per terzi, cose rinvenute o recuperate nei cimiteri.

Salvo che il fatto non costituisca violazione più grave, la violazione degli obblighi o divieti anzidetti e di quelli risultanti dal presente Regolamento costituisce violazione disciplinare o contrattuale.

Il personale dei cimiteri è sottoposto a vaccinazione antitetanica, ai sensi delle vigenti disposizioni, nonché alle altre misure in materia di prevenzione degli infortuni o di malattie connesse con l'attività svolta, ai sensi del Decreto Legislativo n. 81/2011.

CAPO II: IMPRESE E POMPE FUNEBRI

ART. 75 – FUNZIONI, LICENZA

Le imprese di pompe funebri, a richiesta dei parenti del defunto, possono:

- svolgere le incombenze non riservate al Comune, ma spettanti alle famiglie in lutto;
- fornire feretri e gli accessori relativi;
- occuparsi della salma;
- effettuare il trasporto di salme in o da altri comuni.

Le imprese di cui al primo comma, fermo restando il possesso della licenza di cui all'art. 115 del TU della legge di Pubblica Sicurezza, saranno munite della prescritta autorizzazione commerciale qualora intendano vendere feretri ed altri articoli funerari e, qualora, esercenti il trasporto funebre, dovranno essere in possesso di licenza commerciale come da regolamento regionale 3/2009;

ART. 76 – DIVIETI

È fatto divieto alle imprese:

- di accaparrare servizi in modo molesto o inopportuno, ricorrendo ad organizzazioni e sistemi che adombrino sospetto di accordo o di corruzione all'interno dei luoghi di cura e di degenza;

- di sostare negli uffici e nei locali del Comune oltre il tempo necessario per esplicitare incarichi già ricevuti, allo scopo di offrire prestazioni;
- di sospendere il servizio assunto e già predisposto per eventuali contestazioni in ordine agli onorari o per altro motivo privato.

TITOLO V – DISPOSIZIONI VARIE E FINALI

CAPO I: DISPOSIZIONI VARIE

ART. 77 – ASSEGNAZIONE GRATUITA DI SEPOLTURA A CITTADINI ILLUSTRI O BENEMERITI E ISTITUZIONE TOMBE STORICO MONUMENTALI

All'interno del Cimitero del Comune può essere riservata apposita zona ove il Sindaco potrà disporre per l'assegnazione gratuita di posti destinati alla tumulazione di salme, ceneri o resti di cittadini che si siano distinti per opere di ingegno o per servizi resi alla comunità.

Per le medesime finalità di cui al comma precedente l'Amministrazione Comunale potrà destinare nei cimiteri comunali aree o tombe per la sepoltura di salme o resti di "cittadini benemeriti".

L'Amministrazione comunale può altresì decidere di destinare un'area o uno spazio all'istituzione di tombe di natura storico monumentale.

ART. 78 – MAPPA

Presso l'ufficio comunale è tenuto un registro delle sepolture per l'aggiornamento continuo delle posizioni delle concessioni e dei concessionari. Detto registro, denominato mappa, può essere tenuto, se del caso, con mezzi informatici.

La mappa è documento probatorio, fino a prova contraria, delle variazioni avvenute nelle concessioni relative al cimitero del Comune.

Ad ogni posizione in mappa corrisponde un numero che deve coincidere con quello che obbligatoriamente deve essere apposto su ogni sepoltura nel cimitero e che trova riscontro nella cartografia cimiteriale.

ART. 79 – ANNOTAZIONI IN MAPPA

Sulla mappa viene annotata ogni sepoltura, in campo comune o concessa in uso, ogni modificazione o cessazione che si verifica e comunque ogni operazione cimiteriale.

La mappa deve contenere almeno le seguenti indicazioni:

- generalità del defunto o dei defunti;
- la struttura schematica della sepoltura con l'indicazione della collocazione delle salme;
- le generalità del concessionario o dei concessionari;
- gli estremi del titolo costitutivo;
- la data ed il numero di protocollo generale cui si riferisce la concessione;
- la natura e la durata della concessione;
- le variazioni che si verificano nella titolarità della concessione.

ART. 80 – REGISTRO GIORNALIERO DELLE OPERAZIONI CIMITERIALI

Il personale addetto è tenuto a redigere secondo le istruzioni di cui agli artt.52 - 53 del D.P.R. 10/9/1990 n. 285, il registro delle operazioni cimiteriali, in ordine cronologico, anche mediante strumenti informatici.

Ai fini delle registrazioni deve essere redatto apposito verbale primo comma è da intendersi che il numero d'ordine della bolletta di accompagnamento coincida con quello riportato nella piastrina in piombo, applicata al cofano, a cura del personale addetto.

In base ai dati contenuti in tale registro si procede all'aggiornamento delle mappe cimiteriali.

ART. 81 – SCHEDARIO DEI DEFUNTI

Viene istituito lo schedario dei defunti, con il compito di costituire l'anagrafe cimiteriale, tenuto, se del caso, con mezzi informatici.

L'ufficio, sulla scorta del registro di cui all'art. 79, terrà annotati in ordine alfabetico, suddiviso per annata, i nominativi dei defunti le cui spoglie mortali sono contenute, sotto qualsiasi forma, nel cimitero stesso.

In ogni scheda saranno riportati:

- le generalità del defunto;
- il numero della sepoltura, di cui all'78.

ART. 82 – SCADENZARIO DELLE CONCESSIONI

Il Responsabile dell'ufficio predispone entro il mese di ottobre di ogni anno l'elenco delle concessioni in scadenza nell'anno successivo.

CAPO II: TARIFFE E SANZIONI

ART. 83 – CANONI ANNUI

I canoni relativi alla gestione del Cimitero vengono fissati da parte dell'organo comunale competente, con apposito provvedimento amministrativo, che fisserà inoltre i termini e le modalità di riscossione degli stessi.

In particolare, riguardo al canone annuo per la luce votiva, questo verrà riscosso anticipatamente nel periodo antecedente il mese di novembre dell'anno che precede il periodo di utilizzo.

ART. 84 – SANZIONI

Tutte le violazioni contenute nel presente regolamento, se non sanzionate da leggi apposite, verranno punite con la sanzione pecuniaria amministrativa fino a € 500,00.

Si applicheranno le procedure contravvenzionali di cui alla Legge n. 689/1982.

La Polizia Municipale locale è incaricata in via primaria dell'accertamento, contestazione e verbalizzazione delle violazioni anzidette. La medesima può procedere alla verbalizzazione su segnalazione scritta, certificata e motivata, dal personale addetto al servizio cimiteriale.

CAPO III: NORME TRANSITORIE – DISPOSIZIONI FINALI

ART. 85 – EFFICACIA DELLE DISPOSIZIONI DEL REGOLAMENTO

Le disposizioni contenute nel presente Regolamento si applicano anche alle concessioni ed ai rapporti costituiti anteriormente alla sua entrata in vigore per quanto sopra regolato.

ART. 86 – CAUTELE

Chi domanda un servizio qualsiasi (trasporti, inumazioni, cremazioni, imbalsamazioni, esumazioni, traslazioni, ecc..) od una concessione (aree, archi, loculi, nicchie, ecc.) o l'apposizione di croci, lapidi, busti o la costruzione di tombini, edicole, monumenti, ecc..., s'intende agisca in nome e per conto e col preventivo consenso di tutti gli interessati.

In caso di contestazione l'Amministrazione s'intenderà estranea all'azione che ne consegue.

Essa si limiterà, per le vertenze in materia, a mantenere fermo lo stato di fatto fino a tanto che non sia raggiunto un accordo fra le parti o non sia intervenuta una sentenza del Giudice di ultima istanza, passata in giudicato

ART. 87 DIRIGENTE RESPONSABILE DEL SERVIZIO DI POLIZIA MORTUARIA E SERVIZI CIMITERIALI

Ai sensi dell'art. 107 del D. Lgs n°267/2000, spetta al dipendente Responsabile dell'ufficio l'emanazione degli atti previsti dal presente Regolamento, compresa la stipula degli atti di concessione, ad ogni altro analogo adempimento, senza che occorra preventiva deliberazione della Giunta Comunale, quando tali atti sono compiuti nell'osservanza del Regolamento stesso.

Eventuali atti riguardanti situazioni non previste dal presente Regolamento, spettano al Segretario del Comune, su conforme deliberazione della Giunta Comunale, salvo non si tratti di atti o

provvedimenti di competenza del Consiglio Comunale o del Sindaco, ai sensi dell'art. 32 della legge 8 giugno 1990, n. 142 e della Legge 25 marzo 1993, n. 81.

ART. 88 - NORME FINALI

Con l'entrata in vigore del presente Regolamento sono abrogate tutte le norme regolamentari con esso contrastanti.

Restano in vigore le speciali disposizioni di carattere igienico-sanitario previste in altre norme regolamentari non contemplate dal presente Regolamento.

Le disposizioni del presente Regolamento si intendono modificate per effetto di sopravvenute norme vincolanti statali e regionali.

In tali casi, in attesa della formale modificazione del presente Regolamento, si applica la normativa sovraordinata.

Per quanto non espressamente previsto dal presente Regolamento sono osservati, in quanto applicabili:

- il testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265 e successive modificazioni;

- il d.P.R. 3 novembre 2000, n. 396 recante: "Regolamento per la revisione e la semplificazione dell'ordinamento dello stato civile ai sensi dell'art. 2, comma 12, della legge 15 maggio 1997, n. 127";

- il d.P.R. 10 settembre 1990, n. 285 recante: "Approvazione del Regolamento di polizia mortuaria" e successive modificazioni;

- la legge regionale – Marche – 1° febbraio 2005, n. 3, recante: "Norme in materia di attività e servizi necroscopici funebri e cimiteriali";

- il Regolamento regionale – Marche – 9 febbraio 2009, n. 3, recante: "Attività funebri e cimiteriali ai sensi dell'art. 11 della legge regionale 1° febbraio 2005, n. 3".

Copia del presente Regolamento, a norma dell'art. 22 della legge 7 agosto 1990, n. 241, è tenuta a disposizione del pubblico perché ne possa prendere visione in qualsiasi momento.

Per la verifica dell'osservanza delle disposizioni del presente Regolamento, gli appartenenti alla polizia municipale e qualsiasi altra autorità competente possono accedere ove si svolgono le attività disciplinate.

Per le violazioni alla legge regionale n. 3/2005 e al relativo Regolamento regionale n. 3/2009, salvo che il fatto non costituisca reato, trova applicazione l'art. 12 della citata legge regionale n. 3/2005.

Le sanzioni derivanti dall'accertamento delle violazioni al presente Regolamento sono definite in applicazione alle disposizioni generali contenute nella legge 24.11.1981, n. 689 e successive modificazioni.

Le somme riscosse per infrazione alle norme del presente Regolamento sono introitate nella tesoreria comunale.

Il trasgressore ha sempre l'obbligo di eliminare le conseguenze della violazione e lo stato di fatto che le costituisce.

Il presente Regolamento entra in vigore il primo giorno del mese successivo a quello di esecutività della deliberazione di approvazione.